



MANOVRA 2007
LE MODIFICHE DELLA CAMERA
(23 novembre 2006 – ore 15)

A cura di: Pierluigi Capone, Paolo Casali, Tiziana Casareggio, Emilio Ciarlo, Alessandro De Toni, Giorgia Proietti Rossi, Sara Reale, Saveria Sechi, Iole Tammaro, Roberto Traversa, Alessandra Trupia, Emanuela Valoppi.

SOMMARIO

I lavori della Camera dei Deputati
Le principali modifiche in sintesi

FISCO

Irpef e assegni familiari
La lotta all'evasione e le altre misure fiscali
Enti locali : la nuova autonomia tributaria

SVILUPPO

Cuneo fiscale
Interventi per l'innovazione industriale
Infrastrutture e Trasporti
Ambiente
Scuola, università e ricerca
Mezzogiorno

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Patrimonio Immobiliare pubblico
Riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni
Pubblico impiego

AUTONOMIE TERRITORIALI

LAVORO, TFR E PREVIDENZA

SANITA'

Politiche sociali

SICUREZZA E DIFESA

POLITICA ESTERA

MODIFICHE ALLE TABELLE A-F

Nota: I riferimenti ai commi dell'articolo 16 sono quelli relativi al maxi emendamento del Governo di cui all'allegato A della seduta di venerdì 17 novembre dell'Aula della Camera. L'AS 1183, registrando anche le inammissibilità e eliminando le norme ripetute due volte ha determinato una nuova numerazione.

I LAVORI DELLA CAMERA

La questione di fiducia è stata posta dal Governo dopo un'intensa attività parlamentare, che ha visto l'Assemblea impegnata per otto giorni di seduta e per circa 50 ore di dibattito, svolgendo complessivamente 339 votazioni su 15 articoli.

La richiesta di fiducia è stato lo strumento a disposizione del Governo per evitare rischi di esercizio provvisorio, che ad ogni costo la maggioranza aveva il dovere e la responsabilità di evitare. Nonostante i numerosi annunci l'opposizione non ha mai ritirato gli emendamenti, ed ai 4.000 emendamenti presentati, in aula ha aggiunto oltre 2.000 subemendamenti. Il centrosinistra aveva invece lasciato solo 98 emendamenti sui quali aveva raggiunto un'intesa politica.

Complessivamente, su 15 articoli, sono stati approvati 39 emendamenti presentati dall'opposizione, alcuni dei quali erano convergenti con proposte emendative presentate dalla stessa maggioranza.

Più che rimpallarsi le responsabilità tra Governo e Parlamento, tra opposizione e maggioranza, servirebbe un impegno comune per avviare da gennaio in poi e con una certa urgenza una modifica condivisa della sessione di bilancio. E' un interesse di tutte le parti come è stato sottolineato anche dalle recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica Napolitano e della Camera Bertinotti.

LE PRINCIPALI MODIFICHE

L'impegno della maggioranza e il confronto con il Governo hanno determinato importanti cambiamenti. Ne citiamo solamente alcuni:

- il miglioramento della curva dell'Irpef
- le risorse a disposizione per la ricerca
- gli sgravi contributivi sui primi due anni di apprendistato per le piccole imprese
- ulteriori interventi per la stabilizzazione dei precari nella scuola e nel pubblico impiego
- lo stanziamento per la cooperazione allo sviluppo
- il fondo per la mobilità, con particolare attenzione alle città metropolitane a forte tensione turistica
- le misure ulteriori di rigore e di trasparenza per il funzionamento della politica e delle amministrazioni.
- il blocco dei prezzi dei farmaci di automedicazione e dei farmaci di fascia C con ricetta l'accesso
- le ulteriori misure per migliorare l'efficienza energetica
- l'incremento delle risorse a disposizione del Fondo per la non autosufficienza
- più tutele sugli infortuni nei lavori domestici con la riduzione dal 33% al 27% della soglia di inabilità permanente al lavoro che dà diritto all'indennità Inail
- fondi per il rinnovo del contratto di lavoro del trasporto pubblico locale
- garantito l'accesso gratuito al mare anche attraverso gli stabilimenti balneari

Sono stati recepiti importanti accordi con le parti sociali:

- quello sul TFR
- quello sul rinnovo dei contratti del pubblico impiego,

nonché l'accordo con gli enti territoriali:

e, sono state avviate, dopo tanto parlare, le prime concrete misure di autonomia fiscale a disposizione delle Autonomie territoriali.

Importanti risorse sono dedicate allo sviluppo, alla ricerca, all'innovazione, alle infrastrutture.

Su altre modifiche si è costruito la convergenza tra maggioranza ed opposizione:

- soppressione della tassa di soggiorno per i comuni;
- superamento della differenza tra esercizi di diverse dimensioni, al di sotto o al di sopra di 250 metri quadrati rispetto all'obbligo dello scontrino fiscale per chi effettua la trasmissione telematica;
- il fondo per la pedemontana lombarda, così da concorrere alla sua progettazione e realizzazione;
- il fondo per superare le barriere architettoniche negli esercizi commerciali;
- reintroduzione per il 2007 del 5 per mille a favore della ricerca, del volontariato, delle attività sociali dei Comuni e delle Onlus
- la rimodulazione che consente l'autonomia dei comuni per l'aumento dell'ICI.

Se si fosse proceduto all'esame degli articoli, e se anziché all'articolo 15 ci si fosse magari fermati al 130 o al 150 - e se non fosse passata come strategia prevalente quella delle «spallate» ai Governi

sulla finanziaria - vi sarebbero state altre occasioni di confronto e di miglioramento nei riguardi di una legge finanziaria difficile e complessa.

Temi rimasti da affrontare al Senato:

oltre ai temi della sicurezza e del rapporto tra Stato e Regione Sicilia, sui quali si è compiuto uno sforzo e rispetto ai quali, se possibile, si deve comunque cercare di farne di ulteriori, ve ne sono altri da considerare: il rifinanziamento del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), le graduatorie dei precari della scuola, più diritti per i lavoratori parasubordinati per ciò che concerne la malattia, il superamento del salario convenzionale per le cooperative sociali, la revisione degli aumenti relativi al bollo auto, ecc...

Al Senato si potrà, dunque, senz'altro perfezionare il testo della legge finanziaria.

Gli effetti sui saldi

Per ciò che attiene alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare al decreto legge collegato e al disegno di legge finanziaria, esse producono effetti positivi sul saldo netto da finanziare, per un valore di 710 milioni di euro.

Un miglioramento si registra anche con riferimento al fabbisogno di cassa, per un valore di 226,5 milioni di euro, e all'indebitamento netto, per un importo corrispondente a 194,5 milioni di euro.

FISCO

Irpef e assegni familiari: le modifiche

La riforma dell'Irpef e la disciplina degli Assegni al Nucleo Familiare (ANF) è stata perfezionata da un emendamento del Governo che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina contenuta nel testo originario della legge finanziaria con la finalità di evitare un possibile aggravio fiscale anche per alcune tipologie di reddito al di sotto della soglia dei 40.000 euro di reddito complessivo.

L'onere complessivo aggiuntivo per tali modifiche è infatti rilevante ed è pari, in relazione alle minori entrate IRPEF, a 915 milioni di euro per il 2007, 1.414 milioni di euro per il 2008 e 1.261 milioni di euro per il 2009.

In particolare in merito ai trattamenti dedicati al sostegno dei redditi familiari si è intervenuto nei termini seguenti:

- a) **modificando la detrazione per il coniuge a carico** con la rimodulazione del profilo con cui la detrazione diminuisce all'aumentare del reddito complessivo **in modo tale da aumentare l'importo effettivamente percepito**, in particolare per i redditi fino a 40.000 euro. La situazione che si determina estende, nel caso di contribuente con solo coniuge a carico, i vantaggi della riforma fino a 40.000 euro di reddito per il lavoratore dipendente, a 35.000 euro per il pensionato ed a 32.000 euro per il lavoratore autonomo. Tale modifica coniugandosi con le detrazioni per figli a carico e con la nuova disciplina degli Assegni al nucleo familiare determina una situazione finale in cui i vantaggi della riforma arrivano fino a oltre 40.000 per il lavoratore dipendente. Le addizionali regionale e comunale, limano appena questi risultati.
- b) chiarendo un nodo interpretativo per il **calcolo della detrazione nel caso di più figli**, specificando che ai fini del calcolo della detrazione spettante l'incremento di 15.000 euro si applica per ogni figlio e pertanto nel caso di due figli l'importo base di 95.000 euro diventa 110.000 per entrambi, e così a seguire.
- c) consentendo **una diversa modalità di ripartizione tra i genitori delle detrazioni per figli** permettendo di attribuire al genitore con reddito più elevato il cento per cento della detrazione, in luogo della ripartizione del 50 per cento prevista nel testo originario. In tal modo si consente, nel caso di incapacità di uno dei due genitori, la fruizione totale del beneficio attraverso il genitore fiscalmente capiente.
- d) introducendo la possibilità per il contribuente, nel caso di **famiglia monoparentale**, di scegliere di usufruire per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge a carico.
- e) prevedendo un aumento, dai 70 euro previsti nel testo originario a 220 euro, delle detrazioni spettanti per ogni **figlio portatore di handicap**.
- f) introducendo direttamente nella legge finanziaria la **nuova disciplina degli Assegni al Nucleo Familiare** con nuovi livelli di reddito e nuovi importi degli assegni, al fine di consentire la piena operatività dello strumento già a partire dal 1° gennaio 2007. Di conseguenza viene soppresso l'articolo 4. Tre le caratteristiche principali dei nuovi assegni: l'aumento degli importi base rispetto ai livelli attuali, l'andamento regolarmente decrescente dell'assegno all'aumentare del reddito che supera l'attuale struttura a "scalini" e le trappole di povertà che ne derivano, l'innalzamento dei livelli di reddito massimi ai quali si finisce di usufruire degli assegni che permette di sostenere anche le famiglie con redditi medio alti.

Inoltre l'emendamento apporta ulteriori **modifiche alla normativa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** prevedendo:

a) l'introduzione **per i contribuenti di età superiore ai 75 anni** al cui reddito complessivo concorrono redditi di pensione di **un sistema di detrazioni più favorevole** rispetto a quello previsto per i redditi da pensione generale innalzando sia i livelli di reddito minimi esenti dai 7.500 ai 7.750 euro, utili ai fini del calcolo della detrazione d'imposta spettante, sia l'importo stesso della detrazione goduta.

b) **l'esenzione dal pagamento dell'imposta** per i contribuenti che percepiscono solo redditi da pensione non superiori a 7.500 euro l'anno accompagnati da redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e dalla rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Era questo l'unico caso in cui un pensionato avrebbe subito una perdita rispetto al regime vigente. In tutti gli altri casi, l'innalzamento del minimo esente già previsto nel testo originario da 7.000 a 7.500 euro grazie alla detrazione introdotta comporta già una sensibile riduzione di imposta dovuta.

c) l'introduzione **per i redditi da lavoro dipendente di ulteriori detrazioni** per evitare le riduzioni di reddito disponibile anche nelle fasce di reddito medio-alte.

d) esclude dal godimento delle detrazioni i **redditi d'impresa** di cui all'articolo 55 del TUIR sia perché la determinazione di tali redditi avviene su base analitica, sia perché tale esclusione è conseguente alla reintroduzione delle detrazioni in luogo delle deduzioni per tipologia reddituale.

d) introduzione di una "**clausola di salvaguardia**" in merito alla tassazione dei trattamenti di **fine rapporto**, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro che consente di applicare, se più favorevole, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

Nell'ambito dell'emendamento del Governo che ha riformulato alcune disposizioni della riforma dell'Irpef trovano posto **altre disposizioni che riguardano diversi settori**. Nello specifico:

all'articolo 3 si inseriscono ulteriori commi con cui

- Si introduce una **disciplina fiscale transitoria delle forme pensionistiche complementari** per i soggetti già iscritti a forme di previdenza integrativa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 252 del 2005 (che tratta appunto tale materia) che prevede per le prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2006 l'assoggettamento al regime fiscale vigente, mentre per quelle accumulate successivamente l'assoggettamento a tassazione con le regole contenute nel decreto legislativo n. 252 del 2005. Di conseguenza viene soppresso il comma 1 dell'articolo 84 che interveniva sulla medesima materia.
- Si attribuisce **alle regioni**, a decorrere dal 1° gennaio 2007, una **compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione** che si aggiunge a quella finora vigente sulla benzina e comporterà un significativo aumento delle entrate regionali. Infatti sulla base dei dati del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia delle Dogane è risultato che la nuova compartecipazione per gli anni 2007, 2008 e 2009 determinerà effetti di minor gettito per l'erario pari rispettivamente a 75milioni, 85milioni e 95milioni di euro.

La lotta all'evasione e altre misure fiscali

L'articolo 5 che reca interventi diversi in materia di accertamento e contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale ha subito alcune modifiche derivanti dall'approvazione di emendamenti del Governo, della Commissione e dei gruppi di maggioranza ed opposizione che si illustrano di seguito.

- Si differisce al 1° luglio 2007 l'operatività del cosiddetto "**scontrino parlante**" che d'ora in poi sarà necessario per godere della detraibilità delle spese per l'acquisto di medicinali. Tale scontrino dovrà contenere tutta una serie di dati identificativi del bene acquistato e del contribuente e pertanto la proroga è motivata dai tempi necessari per l'adeguamento da parte delle farmacie. (Governo)
- Si interviene in materia di **invio telematico dei corrispettivi all'agenzia dell'entrate** da parte dei commercianti. La norma che si va a modificare (art. 37, commi 32.37 del D-L 223/2006) prevede che tutti i registratori di cassa immessi sul mercato debbano possedere la funzione di trasmissione automatica dei corrispettivi all'agenzia delle entrate. A riguardo si prevede ora che l'adeguamento alle nuove disposizioni decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con un provvedimento del Direttore delle Agenzia delle Entrate. Inoltre **per favorire l'adozione dei misuratori di cassa si consente la deduzione totale del costo di acquisto dei medesimi** nell'esercizio in cui è stato sostenuto, esentando altresì i misuratori in esame dalla verifica annuale. *Un subemendamento dell'opposizione approvato in aula ha infine disposto che i soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valore fiscale.*
- Si inseriscono norme dirette a contrastare **l'indebito utilizzo delle compensazioni IVA** mediante la previsione di una preventiva comunicazione da trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate da parte dei soggetti titolari di partita IVA entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione.(Governo)
Due subemendamenti dell'opposizione approvati hanno inoltre stabilito che la mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente entro il giorno 15 del medesimo mese vale come silenzio assenso e che le compensazioni così disciplinate riguardano solo le operazioni superiori a 10.000 euro.
- Nell'ambito degli **studi di settore** si specifica che ai fini della loro elaborazione e revisione si tiene conto anche dei valori di coerenza risultanti da **specifici indicatori definiti da ciascun studio** (vari em. simili dell'opposizione). Inoltre è stato escluso il caso di **inesatta comunicazione** dall'applicabilità delle sanzioni amministrative ai fini delle informazioni rilevanti per l'applicazione degli studi di settore (em. Contento).
- Si riduce, al comma 25, dal 10% al **4% la ritenuta d'acconto** che i **condomini** sono obbligati ad effettuare sui corrispettivi da essi dovuti per **prestazioni relative a contratti d'appalto** di opere o servizi resi da appaltatori nell'esercizio d'impresa (Governo).
- **Si modifica il comma 29**, prevedendo che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli stabilisca modalità per impedire l'offerta non autorizzata di **giuochi, scommesse e concorsi pronostici, fissando le sanzioni amministrative pecuniarie** in misura variabile da 30.000 a 180.000 euro per ogni violazione accertata da parte dell'Amministrazione dei Monopoli (Governo).
- Si anticipa alla data di entrata in vigore della legge finanziaria (anziché a decorrere dall'emanazione del primo provvedimento dell'Amministrazione dei Monopoli) l'abrogazione delle analoghe disposizioni in materia di contrasto al giuoco illegale contenute nella precedente legge finanziaria 2006 (Governo).

Si Aggiungono ulteriori commi da 33-ter a 33-quinquies che prevedono:

- **l'istituzione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria**, a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria: si tratta di un sistema per la

gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico, finalizzato all'analisi ed al monitoraggio della pressione fiscale ed all'andamento dei flussi finanziari (Governo);

- **il rinvio a successivi DPCM**, da adottare entro il 31 marzo 2007, per **l'individuazione delle basi di dati** di interesse nazionale **che compongono il sistema integrato**, nonché la definizione delle regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate di tali dati (Governo). Un subemendamento di Conte ha previsto che ai fini dell'adozione dei DPCM debba essere sentita la Commissione per il controllo dell'anagrafe tributaria;
- la **facoltà** del Ministero dell'economia e delle finanze di **rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni tratte dai dati del sistema integrato**, nonché i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, sempre in forma anonima e per esclusive finalità di studio e di ricerca (Governo);
- la **clausola di neutralità finanziaria** per le disposizioni dei precedenti commi, dai quali non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato (Governo).

Un emendamento dell'Ulivo ha poi dettato nuove disposizioni in materia di **intermediazione immobiliare** aggiungendo il comma 28 bis, che novellando l'articolo 35 del D.L. n. 223 del 2006 **conferma** quanto già previsto dalla disposizione vigente, in ordine all'obbligo per le parti di indicare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, all'atto della cessione dell'immobile, **le modalità di pagamento del corrispettivo e specifica il contenuto della dichiarazione** che le parti, all'atto della cessione dell'immobile, con le medesime modalità di cui sopra, sono tenute a porre in essere, **con specifico riferimento all'ipotesi in cui esse si siano avvalse di un mediatore**.

Si introduce inoltre il comma 22-bis allo stesso articolo 35 che **impone al notaio di effettuare all'Agenzia delle entrate una specifica segnalazione del mediatore che non è iscritto al ruolo di agenti d'affari in mediazione**, e prevede altresì, in caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione, oltre alla sanzione amministrativa (già contenuta nel vigente comma 22), la rettifica di valore dei beni trasferiti.

Infine introducendo il comma 22-ter all'articolo sopra richiamato, si prevede che le disposizioni di cui al comma 22 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria, trovino applicazione unicamente con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006, e non anche ai pagamenti effettuati in precedenza.

Si chiarisce che il riconoscimento del diritto al compenso per lo svolgimento delle **attività di assistenza fiscale** nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati compete anche ai professionisti.

Si dispone, con un subemendamento della Commissione, **l'aumento**, dal 1° gennaio 2009, **dell'aliquota (al 22 per cento) dell'imposta sostitutiva prevista per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di immobili** acquistati o costruiti da non più di cinque anni e di terreni edificabili.

Si estende alle **operazioni infragruppo di Riscossione Spa l'esenzione ai fini IVA** delle attività svolte.

Si propone una nuova struttura del **bollo auto** disponendo che il bollo venga calcolato sulla classificazione del motore (Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e sui Kilowatt incrementali oltre i primi 100. In pratica si introduce un sistema "a scaglioni" per i kw, differenziato in funzione della classificazione del motore, applicando una maggiorazione del 50% dell'imposta solo sui kw eccedenti i primi 100.

Si **riduce l'aliquota dell'accisa per il metano per autotrazione** dagli attuali 10,85 euro per 1000 metri cubi di prodotto a 2,91 euro per 1000 metri cubi di prodotto.

Si prevede che alle locazioni dei fabbricati ad uso abitativo costruiti nell'ambito dei piani di **edilizia residenziale convenzionata** venga applicata la legislazione **in materia di IVA** (con aliquota al 10%) in luogo della prevista applicazione del Registro (con aliquota al 2%) come stabilito dal D_L 223/2006. La modifica interviene sia dal lato del cedente sia dal lato del cessionario.

Si dispone che le **cooperative** ed i loro consorzi possono scegliere per le prestazioni socio-sanitarie ed assistenziali dagli stessi erogate il regime di esenzione riservato alle ONLUS dall'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, oppure quello di cui alla tabella A, parte II allegata al DPR 633/72 che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA al 4 per cento. Tale interpretazione permette per i soggetti suddetti la possibilità di portare in detrazione l'IVA pagata sugli acquisti, ora non detraibile per effetto del pro-rata.

Misure su deducibilità telefonia fissa e mobile

Commi 118-120

L'attuale legislazione in materia di telefonia fissa e mobile prevede una deducibilità del 100 per cento per le spese di telefonia fissa da parte delle imprese e dei lavoratori e del 50% per le spese relative alla telefonia mobile (ad eccezione delle imprese di autotrasporto merci). La previsione contenuta nella legge finanziaria (derivante da un emendamento presentato dall'Ulivo) dispone, a decorrere dal 2007, l'equiparazione delle percentuali di deduzione ai fini delle imposte dirette fissate nella misura dell'80%. Questo significa che per la telefonia fissa c'è un decremento della percentuale di deducibilità (dal 100% all'80%) mentre per la telefonia mobile c'è un incremento (dal 50% all'80%).

Modifiche in tema di riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali

Commi 102 e 103

Le disposizioni recate dalla legge finanziaria modificano le norme della legge 311/2004 sulla riutilizzazione commerciale di dati ipotecari e catastali. Nello specifico le nuove disposizioni, modificate dall'Aula, prevedono un limite all'accesso dei dati ipotecari e catastali. L'uso a fini commerciali di tali dati sarà consentito solo ai soggetti che otterranno l'autorizzazione dell'Agenzia del Territorio. E' prevista la corresponsione di un importo fisso, stabilito da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per accedere ai dati catastali, mentre è previsto un corrispettivo in denaro prestabilito dalla stessa Agenzia per accedere ai dati ipotecari. Sono stabilite anche delle sanzioni nel caso di violazioni.

L'articolo inoltre dispone, per il futuro, di sottoporre ad autorizzazione e pagamento anche altri servizi e dati disponibili presso l'Agenzia.

Le categorie interessate, tra i quali i non meglio specificati "consulenti finanziario immobiliari", hanno già fatto sentire le loro rimostranze, sentendosi penalizzati dall'articolo in esame.

ENTI LOCALI: LA NUOVA AUTONOMIA TRIBUTARIA

La finanziaria 2007 introduce novità sul fronte dei **tributi locali**.

1. Si modificano i termini di variazione *dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF*. Non esiste più il vincolo di un incremento massimo annuale di 0,2 punti percentuali: l'aliquota può essere deliberata con l'unico limite di non oltrepassare un incremento di 0,8 punti percentuali. *La disposizione non è stata modificata dalla Camera dei Deputati.*

2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni hanno facoltà di istituire **tributi di scopo** per la realizzazione di opere di particolare interesse a livello locale; il prelievo dovrà avere una durata massima di cinque anni; il regolamento comunale dovrà individuare l'opera pubblica da finanziare con l'imposta nell'ambito di un elenco citato in legge finanziaria, l'importo della spesa da coprire, l'aliquota dell'imposta e le modalità di versamento (così i contribuenti potranno conoscere a quali infrastrutture concorre il gettito dell'imposta). In particolare si prevede che il tributo di scopo sia agganciato alla disciplina dell'ICI con la previsione che tale imposta sia calcolata, per i nuovi fini, applicando alla base imponibile ICI un'aliquota che il Comune può individuare fino alla misura massima dello 0,5 per mille. Il gettito complessivo dell'imposta non potrà essere superiore al trenta per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'esame della Camera dei Deputati ha determinato un allargamento dell'ambito di applicazione della norma perché i Comuni potranno impiegare il tributo anche per finanziare l'edilizia scolastica, la creazione di nuovi spazi per attività culturali (musei o biblioteche) e il restauro e la conservazione dei beni artistici e architettonici. Rimangono nel novero delle opere finanziabili quelle già disposte dalla legge finanziaria relative alla creazione di nuove strade (con esclusione della manutenzione ordinaria e straordinaria), alle opere per il trasporto pubblico, alla realizzazione di parcheggi, alla sistemazione di parchi, alle opere significative per l'arredo urbano ed il maggior decoro dei luoghi.

*La Camera ha inoltre introdotto la possibilità di prevedere **esenzioni, riduzioni e detrazioni** nel meccanismo dell'imposta, a beneficio dei redditi più bassi, in particolare dei soggetti con redditi inferiori ai 20.000 euro, in parallelo con il sistema di agevolazioni già adottato per l'ICI sulla prima casa.*

3. Il testo iniziale della legge finanziaria prevedeva anche la possibilità, a decorrere dal gennaio 2007, per i comuni di poter deliberare l'istituzione di **un contributo di soggiorno**. *La disposizione è stata soppressa dall'Aula.*

4. *E' stata altresì soppressa la previsione che abrogava il "tetto" della tariffa del **canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari** (prima fissato al 25 per cento delle tariffe stabilite per l'imposta comunale sulla pubblicità – ora sostituita dal "canone" - deliberate l'anno precedente).* La norma avrebbe potuto determinare disparità tra i comuni che continuavano ad applicare l'imposta (soggetta al vincolo del 25%) e quelli che avrebbero adottato il canone (senza limiti).

5. Numerose disposizioni della finanziaria hanno lo scopo di realizzare – per i tributi locali – un sistema unitario sui **meccanismi e sui termini di accertamento e riscossione**. Tra questi, in particolare, l'articolo 11 in tema di unificazione dei termini di accertamento, di semplificazione e "manutenzione" della base imponibile. L'articolo 10 della finanziaria consente di mettere a disposizione degli enti locali i dati sull'addizionale comunale e provinciale al consumo di energia elettrica, cosa che permetterà di controllare i versamenti relativi a tali tributi. *In relazione a tale*

articolo l'Aula della Camera dei Deputati ha approvato alcuni emendamenti che in deroga alla normativa vigente consentirà **la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica** da parte di alcune province dando priorità a quelle confinanti con le province di Trento e Bolzano, a quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F ed a quelle confinanti con la Confederazione Elvetica.

Si consente, inoltre, agli enti locali di ottenere dal Ministero dell'economia il **differimento** della data di **rientro dei debiti** contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante **rinegoziazione dei mutui** in essere. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravii delle passività totali o oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

L'articolo aggiuntivo 10-bis, prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria, **gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione** delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.

L'articolo aggiuntivo 11-bis, dispone l'**esenzione dall'IRES**, a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le associazioni che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e tradizioni delle comunità locali; prevede, inoltre, che le persone fisiche che gestiscono attività connesse alle finalità istituzionali di tali soggetti **non sono sostituiti d'imposta** e **non** sono soggetti agli **obblighi** relativi a dichiarazioni annuali, scritture contabili e ritenute alla fonte; le prestazioni e le donazioni effettuate da persone fisiche in favore di detti soggetti hanno carattere di **liberalità**, ai fini delle imposte sui redditi.

6. In materia di **tasse sui rifiuti**, la finanziaria prevede anche per il 2007 la possibilità di rinviare l'adozione del sistema a tariffa; prevede inoltre l'utilizzo della superficie catastale come base imponibile sia per la tassa sullo smaltimento che per la tariffa sul servizio di gestione dei rifiuti.

La disposizione non è stata modificata dalla Camera dei Deputati

7. In attesa della piena attuazione del federalismo fiscale, è istituita, **in favore dei comuni, una compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche**. La compartecipazione sull'imposta decorre dal 1° gennaio 2008 con corrispondente riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del complesso dei trasferimenti a valere sul fondo ordinario per i comuni (la quota di compartecipazione attribuita è pari alla riduzione dei trasferimenti, in modo tale da garantire l'invarianza delle risorse). A decorrere dal 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa da realizzare in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il riparto delle risorse "dovrà tenere primariamente conto di finalità perequative e dell'esigenza di promuovere lo sviluppo economico."

E' stato specificato che, per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le stesse provvedono in conformità ai rispettivi statuti anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio finanziario.

8. La finanziaria 2007 stabilisce le regole per il definitivo **passaggio del catasto ai comuni**.

Le disposizioni sono state modificate dalla Camera dei Deputati in relazione al decentramento delle funzioni, mentre sono rimaste invariate la tempistica e gli effetti concreti del passaggio. Nella nuova versione si precisa che restano competenze dello Stato i certificati ipotecari ed il controllo di qualità connesso ai processi di aggiornamento degli atti. Fra le competenze dei Comuni è stata reinserita la "conservazione" degli atti catastali, già oggi prevista, ma espunta dalla prima

versione della legge finanziaria. Inoltre si dispone che, dal 1° novembre 2007, la gestione del catasto passerà a tutti i Comuni, non solo a quelli capoluogo, come previsto nella versione iniziale della legge finanziaria.

*E' stata, inoltre, precisata la possibilità di stipulare **convenzioni gratuite decennali** con l'agenzia del Territorio per delegare in tutto o in parte le funzioni catastali. Tali convenzioni saranno regolate da decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base di protocolli siglati con l'agenzia del Territorio e l'Anci. Tali decreti stabiliranno non solo i requisiti per il convenzionamento ma anche per lo svolgimento delle funzioni catastale ed in particolare stabiliranno le procedure di attuazione, gli ambiti territoriali di competenza e la determinazione delle risorse umane e finanziarie.*

Roma capitale

Comma 530

Sono state aumentate le risorse per Roma capitale: per il 2007 e 2008 la città avrà a disposizione per ciascun anno 212,5 milioni di euro e 170 milioni di euro per il 2009 (prima erano 150 milioni di euro per ciascun anno 2007-2009)

SVILUPPO

Cuneo fiscale

Articolo 18 (Co 16-20)

Le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati sono tese esclusivamente al miglioramento della formulazione e all'eliminazione di alcuni possibili dubbi interpretativi derivanti dal testo iniziale. Si è così esplicitato in maniera più chiara la regola della non cumulabilità tra le nuove deduzioni ora previste e quelle già esistenti, includendo anche quelle previste per i lavoratori disabili, apprendisti per il personale assunto con contratti di formazione lavoro e per il personale addetto alla ricerca.

Nuovi fondi ed altri interventi per l'innovazione industriale

(art. 104 – co 449-462)

Il Fondo per la competitività e lo sviluppo, per gli interventi nelle aree sottoutilizzate, è alimentato anche dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito del riparto del fondo per le aree sottoutilizzate.

Sarà necessaria l'intesa (anziché il parere) della Conferenza permanente Stato-regioni per l'adozione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico relativi all'approvazione dei progetti di innovazione industriale (di conseguenza non sarà più possibile approvare i progetti anche in mancanza del parere decorso il termine di 60 giorni) e per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui vengono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo dovrà presentare al Parlamento una relazione sui risultati ottenuti e sulle somme erogate per le misure di sostegno previste dall'articolo 104.

Un ulteriore articolo aggiuntivo del governo (ex-104-bis co 463-467) estende l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) alle leggi regionali di agevolazione degli investimenti produttivi e della ricerca (a questo fine, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad incrementare la dotazione del Fondo fino a 2 miliardi di euro).

Con un emendamento del relatore è stato introdotto un articolo aggiuntivo (ex 104-ter – co 468-470 “Potenziamento della misura di assistenza tecnica delle imprese”), il quale prevede che, nei progetti elaborati dai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per sostenere l'avvio di imprese innovative in comparti ad elevato impatto tecnologico, sono compresi anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova costituzione. L'istruttoria di tali programmi potrà essere affidata agli stessi soggetti convenzionati con il Ministero.

Alla disposizione, inserita in commissione bilancio, l'Aula ha aggiunto un comma che prevede per le iniziative agevolate, finanziate con la programmazione negoziata, non completate alla data di scadenza delle proroghe e che, alla medesima data, siano già realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi, una proroga per il loro completamento entro il 31 dicembre 2007.

Contributi per Fiere

(art. 111-bis – co 492)

Autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dal 2007 per gli interventi infrastrutturali relativi alla Fiera del Levante di Bari, Fiera di Verona, Fiera di Foggia e Fiera di Padova.

Cofinanziamento di progetti regionali in materia di distretti industriali

(art. 111-bis – co 493-495)

In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia finalizzato a individuare i distretti produttivi (previsto dalla legge finanziaria per il 2006), può essere riconosciuta una agevolazione a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, fino a un massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto. I progetti regionali ammessi al beneficio saranno individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Made in Italy

(art. 128 – co 523)

Viene incrementato di 6 milioni il rifinanziamento del Fondo per le azioni a sostegno del made in Italy, che per il biennio 2008-9 passa da 20 a 26 milioni annui, finalizzati anche a favorire la penetrazione commerciale nei mercati esteri da parte delle imprese, attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili aventi natura privatistica. Inoltre, 1 milione di euro per ciascun anno è finalizzato al finanziamento di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e salubrità dei prodotti tessili cardati. L'incremento del Fondo dovrà essere prioritariamente destinato ad aziende in possesso del documento unico di regolarità contributiva.

Si include nel reato di importazione ed esportazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza - che non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica - l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea.

Concesso per l'anno 2007 a favore degli enti fieristici un contributo massimo di 10 milioni di euro (finanziato con l'abrogazione dell'articolo 14-vicies semel del D.L n.115 del 2005, che stanziava 10 milioni per il 2007 per consentire a proprietari o gestori di centri fieristici di escludere dall'imponibile IRES e dal valore aggiunto ai fini dell'IRAP una quota degli utili impiegata nell'investimento in beni strumentali).

Turismo

La manovra 2007 interviene per sostenere le attività turistiche sia con disposizioni specifiche per lo sviluppo del settore sia con interventi per la valorizzazione del territorio.

Le risorse per lo sviluppo e la competitività del settore

L'articolo 182, ora comma 744, autorizza una spesa di 30 milioni di euro nel triennio 2007-2009 per il "sostegno del settore turistico". Le modalità di intervento saranno definite con regolamento su proposta del Dipartimento del Turismo.

Il successivo comma 745, modificato dall'Aula, *afferma la centralità del settore turismo come fattore competitivo primario per l'Italia e rileva la necessità di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei*, nonché la necessità di incentivare l'unione tra proprietà e gestione dei beni ad uso turistico-ricettivo, e la crescita delle imprese turistico-ricettive. Per tali finalità si prevede uno stanziamento per complessivi 144 milioni di euro nel triennio.

Rimane invariata l'autorizzazione di spesa di 6 milioni di euro nel triennio da destinare all'Osservatorio nazionale per il turismo per il monitoraggio della domanda e dei flussi turistici e per la individuazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.

I nuovi canoni demaniali marittimi

(Vedi capitolo su "Ambiente")

Turismo congressuale

Si modifica quanto disposto nel testo originario della finanziaria (co 39) che consentiva, in deroga alle disposizioni vigenti, la detraibilità dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere ed alla somministrazione di alimenti e bevande in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi simili. Ora si restringe la detraibilità solo alle prestazioni alberghiere. Per l'anno 2007 tali detrazioni spettano nella misura del 50 per cento.

Barriere architettoniche per gli esercizi commerciali

Comma 106

Si prevede la costituzione di un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con dotazione di 5 milioni di euro destinato ad erogare contributi ai gestori di attività commerciali che nell'anno d'imposta 2007 effettueranno spese finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali.

L'Italia nel mondo

(commi 531-543)

Grande importanza riveste la promozione dell'Italia a livello internazionale al fine di avviare partnership commerciali e culturali per aumentare le potenzialità di crescita del nostro Paese. Pertanto la legge finanziaria contiene una serie di interventi che intendono fornire adeguate risorse per organizzare e rendere proficua la presenza italiana nei prossimi incontri internazionali quali quelli dell'esposizione internazionale di Saragozza nel 2008 ed dell'esposizione universale di Shanghai nel 2010.

Infine bisogna iniziare a perorare la candidatura dell'Italia quale sede dell'Esposizione universale del 2015.

Per tali impegni sono autorizzate spese di 3 milioni di euro per l'anno 2007 ed 1 milione di euro per l'anno 2008 per la candidatura dell'Italia all'Esposizione universale; di 2 milioni di euro per l'anno 2007 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2008 e 450.000 euro per l'anno 2009 per la partecipazione all'Esposizione di Saragozza; di 800.000 euro per l'anno 2007 e 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro per l'anno 2009 per la partecipazione all'Esposizione di Shangai.

Inoltre viene delineata una struttura di gestione facente capo a due commissari generali, uno per Saragozza ed uno per Shangai, che concretamente dovrà implementare la presenza dell'Italia all'estero. Tutti gli aspetti economici connessi alla gestione dei fondi stanziati saranno gestiti dai due commissari e verificati da un collegio di tre revisori dei conti.

Privatizzazione della società Snam Rete Gas

I commi 502 e 503 dettano disposizioni per una ulteriore **privatizzazione della società Snam Rete Gas**. In particolare **si proroga** dal 31 dicembre 2008 **al 31 dicembre 2010 la data**, attualmente fissata dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto legge n. 239/031 come modificato dalla legge 266/2005, **a decorrere dalla quale** ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, operante direttamente nel medesimo settore, **non può detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società** che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale.

In sostanza, la disposizione in oggetto differisce alla fine dell'anno 2010 il termine entro il quale ENI SpA è tenuta a dismettere, sino al citato limite del 20%, la propria partecipazione nel capitale di Snam Rete Gas, società controllata operante nel settore del trasporto del gas naturale. Si ricorda come attualmente ENI SpA risulta titolare di azioni di Snam Rete Gas SpA, pari a circa il 50,07% del capitale sociale, mentre il residuo 49,93% costituisce flottante di borsa. A sua volta, il Ministero dell'economia e delle finanze detiene *direttamente* azioni di Eni SpA, corrispondenti a circa il 20,32% del capitale sociale e, *indirettamente*, tramite la Cassa Depositi e Prestiti SpA, azioni di ENI SpA, pari al 10% del capitale sociale.

INFRASTRUTTURE

vengono stanziati 24 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la progettazione definitiva del raddoppio dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia (**Pontremolese**), funzionale al rafforzamento del corridorio plurimodale Tirreno-Brennero (art. 16, comma 546);

nell'ambito dello stanziamento di 100 milioni di euro annui, nel triennio 2007-2009, finalizzato alla prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, è assicurato il concorso dello Stato al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della **Pedemontana lombarda**, per un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 (art. 16, comma 554);

è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale previste dalla legge-obiettivo, per la realizzazione di **grandi infrastrutture portuali** che risultino immediatamente cantierabili (art. 16, comma 563). Al riguardo si segnala che il successivo comma 566 interviene sui medesimi interventi prevedendo un ulteriore stanziamento di 15 milioni annui;

tra gli interventi per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi concernenti i porti con connotazioni di **hub portuali di interesse nazionale** sono individuati quali destinatari, oltre al porto di Gioia Tauro, anche Augusta e il porto canale di Cagliari (art. 16, comma 569);

è autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per l'anno 2008 per il ripristino della quota dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui destinati al finanziamento degli interventi necessari al completamento e all'adeguamento **dell'autostrada Torino-Savona** alle norme di sicurezza del codice della strada e per consentire l'avvio del **nuovo tratto Agliò-Canova dell'autostrada Firenze-Bologna** (art. 16, comma 591);

in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, di recepimento della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea, si prevede che tra le priorità delle opere infrastrutturali da inserire nel nuovo piano economico dell'Anas vi sia **la messa in sicurezza delle cosiddette gallerie "monotubo"**, ovvero quelle all'interno delle quali si viaggia nei due sensi di marcia (art. 16, comma 593);

TRASPORTI

è ridotto lo stanziamento previsto per l'attività del Ministero dei trasporti per la **prevenzione in materia di circolazione ed antinfortunistica stradale** da 20 a 15 milioni e si prevede che tra le finalità di detti interventi sia ricompreso anche l'aggiornamento delle conoscenze e le capacità dei conducenti (art. 16, comma 599);

tra di interventi di ammodernamento tecnologico dei sistemi di **sicurezza, sia dell'infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili**, sono risompresi, per gli anni 2008 e 2009, anche quelli relativi alle gestioni commissariali governative e per le ferrovie di proprietà del Ministero dei trasporti (art. 16, comma 600);

al fine di escludere possibili pratiche fraudolente, in caso di **rottamazione dei traghetti**, si è previsto che ne possano beneficiare solo le unità che risultino già iscritte nei registri tenuti dalle Autorità nazionali, alla data del 1° gennaio 2006 (art. 16, comma 603);

per interventi di ammodernamento e di potenziamento della **viabilità secondaria esistente in Sicilia e in Calabria**, non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate (art. 16, comma 675);

è riconosciuta una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai **lavoratori portuali** che prestano lavoro temporaneo nei porti, entro il limite di spesa di 12 milioni di euro (art. 16, comma 711);

a decorrere dal 2007, al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il **rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale** è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro (art. 16, comma 747).

AMBIENTE

Canoni demaniali marittimi (Art. 16 - co. 1-12)

Le innovazioni consistono nella revoca della concessione qualora il concessionario si renda responsabile di gravi violazioni edilizie con conseguente inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, e nell'aver ridotto il termine massimo di durata delle stesse a venti anni. Importante l'introduzione dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con i quali le regioni sentite i comuni interessati, individuano un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili e le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante la concessione, anche al fine di balneazione.

Riqualificazione energetica degli edifici (co. 66-72)

Alle agevolazioni del testo originario si aggiunge l'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione, di prevedere, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 KW.

Ulteriori agevolazioni per l'efficienza energetica e per la diffusione del digitale terrestre (co. 75-83)

Con le modifiche introdotte dal nuovo testo si estendono le agevolazioni all'illuminazione interna ed esterna degli esercizi commerciali e si prevedono incentivi per l'acquisto di apparecchi televisivi dotati di sintonizzatore digitale integrato.

Interventi sulla fiscalità energetica per promuovere l'efficienza e altre finalità sociali (co. 84-87)

Dalle finalità del fondo costituito con le norme in questione sparisce quella diretta a favorire l'insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche, sostituita da ulteriori interventi di efficienza energetica.

Biocarburanti (co. 88-99)

L'articolo 26 viene riformulato allo scopo di eliminare le contraddizioni con altra norma della legge finanziaria (l'art. 156).

L'articolo interviene organicamente sulle disposizioni normative in materia di impiego, sviluppo e promozione dei biocarburanti, materia sulla quale la Comunità europea ha più volte censurato l'Italia per inadempienza delle simmetriche disposizioni comunitarie. L'intervento normativo, principalmente:

- 1) ridefinisce gli obiettivi di penetrazione dei biocarburanti, in modo coerente con le disposizioni della direttiva 2003/30/CE, onde risolvere il contenzioso con la Commissione e prevenire l'apertura di ulteriori procedure di infrazione;
- 2) riformula in modo realistico, ma coerente con gli obiettivi richiamati al punto I), l'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola;
- 3) rimodula e riordina le esenzioni da accisa già vigenti, in modo da:
 - a) evitare sovracompensazioni conseguenti all'intervenuto aumento del prezzo industriale del gasolio;
 - b) consentire l'impiego di risorse rese disponibili a seguito dell'emanazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato;
 - c) favorire l'uso ottimizzato di tutte le risorse disponibili, consentendo, laddove necessario, il travaso delle risorse non utilizzate dal settore dell'etanolo e dell'ETBE a quello del biodiesel e viceversa;

Trasformazione Sogesid (co. 203-204)

La prima versione dell'articolo 50 prevedeva la liquidazione o la fusione della SOGESID, riservando la scelta fra le due opzioni al Ministro dell'economia e finanze. La versione approvata dall'Aula prevede il concerto con il Ministro dell'ambiente e la trasformazione della SOGESID "al fine di renderla strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo, alla fusione per incorporazione con soggetti, società e organismi di diritto pubblico che svolgono attività nel medesimo settore". Si prevede poi lo scioglimento del Cda e la nomina di un commissario e un subcommissario.

Assicurazione dei rischi da calamità naturale (già art. 52)

La norma è stata soppressa.

Salvaguardia di Venezia e infrastrutture di trasporto del Friuli V.G. (co. 528-529)

I fondi per il MOSE sono aumentati per il 2007 a 95 milioni (+ 80 milioni), mentre è autorizzata la spesa di 70 milioni per il biennio 2007-2008 a favore del Friuli per le esigenze infrastrutturali della grande viabilità e della rete ferroviaria regionale, in attesa che siano emanate le norme sui criteri e le modalità dei trasferimenti delle partecipazioni erariali attraverso la forma del trasferimento diretto, come previsto dal protocollo d'intesa tra lo Stato e la regione stessa.

Interventi nelle zone terremotate del Molise e della provincia di Foggia (co. 573)

Con il nuovo testo aumentano i finanziamenti di 110 milioni di euro per il triennio 2007-2009 e si aggiunge al Molise la provincia di Foggia

Interventi a favore dei comuni della Val di Noto (co. 574)

Con tale norma, non presente nel testo originario, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto riconosciuti dall'UNESCO come «patrimonio mondiale dell'umanità», titolari di programmi comunitari Urban, che abbiano una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di provincia.

Interventi per la ricostruzione in Belice (co. 575)

La misura introdotta dall'emendamento del Governo sembra riferirsi alle zone terremotate del Belice, l'incertezza deriva dall'errore evidente compiuto nel rinvio ad una norma non esistente, comunque la norma in questione autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009.

Agevolazioni tributarie per i soggetti interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania (co. 576)

La norma in questione, introdotta dall'emendamento del Governo, consente, relativamente ad adempimenti e versamenti, la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi si applica l'istituto del ravvedimento operoso, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali.

Altri interventi di ricostruzione e a sostegno alle popolazioni per calamità naturali (co. 578-580)

Con le nuove norme in questione si dispongono interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dal terremoto del 1980-81 e a sostegno delle popolazioni dei comuni delle regioni Marche, Liguria e Piemonte colpite dagli eventi alluvionali nell'anno 2006.

Programma quadro per il settore forestale (co. 627-630)

Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, si dispone un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Istituzione del fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane (co. 655-657)

Con tale nuova norma viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il Fondo per la mobilità sostenibile con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, allo scopo di finanziare interventi finalizzati a:

- a) il potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
- b) l'incentivazione dell'intermodalità;
- c) l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
- d) la valorizzazione degli strumenti del *mobility management* e del *car sharing*;
- e) la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
- f) la riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
- g) la realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
- h) la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

IL CAPITALE UMANO: SCUOLA, UNIVERSITA' E RICERCA

250 milioni per università e ricerca per l'anno 2007 ottenuti alla Camera:

Sul tema Università e Ricerca scientifica si è sviluppato alla Camera un forte dibattito che ha visto impegnata la maggioranza a recuperare nuove risorse. In particolare:

- 50 milioni di euro al fondo ordinario per le università
- 60 per l'eliminazione del taglio alle spese intermedie degli enti di ricerca
- 120 per il fondo degli enti di ricerca vigilati dal Miur (110 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009)
- 20 milioni di euro per il 2007 (30 milioni di euro a decorrere dal 2008) per la stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca, nonché all'assunzione, a decorrere dal 2008, dei vincitori di concorso, degli enti di ricerca. Il predetto fondo è costituito presso il MEF

Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi (comma 166)

Abroga, ad eccezione del comma 3, l'articolo 59 della legge finanziaria del 2000. (emendamentoUlivo)

- *Il comma 3 dell'art. 59 disciplina l'istituto delle Fondazioni Universitarie. L'attività svolta dalle Fondazioni Universitarie prevista dalla legge è fondamentale in quanto permette di attuare interventi per lo sviluppo delle attività didattiche, della ricerca ed innovazione, anche tramite il coinvolgimento e l'impegno congiunto di tutte le forze economiche ed istituzionali presenti nei territori di riferimento.*

Ambito di applicazione delle disposizioni di contenimento (comma 206)

Con un comma aggiuntivo si escludono dai tagli i consumi intermedi per gli Enti pubblici di ricerca.

Scuole paritarie (comma 293)

I contributi alle scuole paritarie, che svolgono servizio scolastico senza fini di lucro e prioritariamente alle scuole dell'infanzia, vengono annualmente definiti con apposito decreto ministeriale (Vengono citate anche le scuole elementari e le scuole secondarie medie e superiori).

Assunzione ricercatori (commi dal 299 al 306)

La nuova riformulazione introduce:

- un piano di assunzioni solo per gli enti pubblici, e non anche, come previsto dal precedente art. 70, per le università. Inoltre si prevede di contenere le possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 90%, delle cessazioni di analoghi rapporti di lavoro intervenute nel precedente anno;
- in attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori universitari, con decreto ministeriale, da emanare entro il 31 marzo 2007, una disciplina transitoria per l'assunzione di ricercatori presso enti pubblici di ricerca;

- il mantenimento per l'anno 2007 del personale, con contratto a tempo determinato, in servizio presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso e la cui assunzione risulti dal 2008;
- un comma volto a consentire l'avvio di un programma straordinario di assunzione di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. L'intervento prevede una spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Disposizioni in materia di beni culturali

(comma 667-668)

È inserita la destinazione dei fondi per ipovedenti anche per case editrici o altri soggetti che svolgono servizi di creazione di prodotti editoriali e di supporto alla lettura (*emendamento 163.51 Colasio*)

Per la salvaguardia e la valorizzazione di beni culturali è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per il 2007 e di 87 milioni di euro per il 2008.

Alta formazione

(comma 670)

Sostituisce l'art 164 che prevedeva la spesa di 20 milioni di euro per il 2007 a favore delle Accademie e delle istituzioni superiori musicali. La nuova formulazione individua in modo più preciso i soggetti destinatari specificando che la spesa è a favore delle Istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

MEZZOGIORNO

Precisando che le aree sottoutilizzate comprendono anche alcune aree del Centro Nord (ad esempio, le aree ex-obiettivo 2), il Governo in merito ai tagli si è impegnato a ristabilire le risorse necessarie al FAS.

Effetti degli emendamenti del Governo incidenti sul Fondo aree sottoutilizzate

	2007	2008	2009
57.0500 Ispettori del lavoro	-30.000	0	0
85.501 Apprendisti	0	-40.000	0
117.502 Fondo mobilità sostenibile e incremento Fondo per le non autosufficienze	-73.800	0	0
134.500 Progettazione linea ferroviaria Parma La Spezia (Pontremolese)	-72.000	-48.000	0
138.503 Terremoto Molise	-50.000	0	0
166.0502 Servizi per l'impiego	-81.000	-103.200	0
214.0501 Infrastrutture Ministero dell'interno	-100.000	0	0
Tab. B 500 Museo Maxxi	-25.000	+25.000	0
TOTALE	-431.800	-166.200	0

Nota Bene:

- L'emendamento 105.500 aumenta di **548 milioni** le risorse per il FAS per gli **anni successivi al 2009**;
- L'emendamento 165.0500 assegna, a valere sulle risorse FAS del 2007, 500 milioni per il potenziamento della rete viaria secondaria non gestita dall'ANAS, di cui 350 milioni per la Sicilia e 150 milioni per la Calabria.
- L'emendamento 121.500 riporta in articolato il finanziamento di 50 milioni per il 2009 al Ministero delle comunicazioni per gli interventi sulla larga banda a valere sulle risorse FAS, inizialmente iscritto in Tabella D.

Gli effetti determinati dall'**articolo 53** (*quote accantonate e rese non disponibili*) sono stimati in almeno 409 milioni per il 2007, in 405 milioni per il 2008 e in 668 milioni per il 2009.

C'è da considerare il rifinanziamento di 100 milioni previsto dall'articolo 105.

Si segnala inoltre che il **comma 14 dell'articolo 75-bis**, introdotto dalla Commissione bilancio, prevede la **riduzione del Fondo** per le aree sottoutilizzate di **195 milioni per il 2007, di 130 milioni per il 2008 e di 65 milioni per il 2009**, al fine di compensare gli effetti finanziari sul

fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni derivanti dai maggiori contributi assegnati dall'articolo citato ai piccoli comuni (esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno).

	2007	2008	2009	2010 e ss	Totale
BLV (A)	6.434.820	5.659.700	10.450.900	-	-
Rimodulazioni Tab. F	-1.434.820	-659.700	-5.500.900	-	-
Tabella F	5.000.000	5.000.000	4.950.000	7.595.420	22.545.420
Articolo 105	100.000	100.000	5.000.000	58.073.000	63.273.000
Articolo 75 bis, co. 14 (introdotto dalla Commissione bilancio)	-195.000	-130.000	-65.000		
DISPONIBILITA' (B)	4.905.000	4.970.000	9.885.000	65.668.420	85.428.420
Effetti emendamenti vari del Governo	-506.800	-166.200	0		
Accantonamenti indisponibili (importo stimato RGS)	-408.932	-405.256	-668.425		
DISPONIBILITÀ RESIDUE					

Tagli al FAS (Differenza in Tabella F tra testo trasmesso dal Governo e testo trasmesso al Senato)

Fondo per le aree sottoutilizzate: riduzioni di 626,8 milioni nel 2007, di 196,2 milioni nel 2008 e di 15 milioni nel 2009;

Aree sottoutilizzate

(art. 105 – co 471)

Almeno il 30% delle risorse aggiuntive del Fondo per le aree sottoutilizzate dovrà essere destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto strategici nel Sud.

È istituita presso il Ministero per lo sviluppo economico una cabina di regia per gli interventi del settore delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli stanziamenti aggiuntivi del Fondo per le aree sottoutilizzate ed il periodo finanziario di riferimento (anni 2007-2015) possono essere mutati soltanto con approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali (anziché attraverso intese in sede di Conferenza Stato-regioni).

Misure a sostegno delle zone franche urbane

Commi 62-65 (art.21)

Tra gli interventi più significativi per il mezzogiorno occorre segnalare, ai commi 62-65 della Finanziaria, il “Fondo per le zone franche urbane”. Il Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per favorire lo sviluppo economico e sociale anche attraverso il recupero urbano di aree e quartieri degradati nelle città del mezzogiorno, *in particolare, ha precisato il maxiemendamento, nel centro storico di Napoli.* Il Fondo è destinato al cofinanziamento dei programmi di intervento delle regioni del mezzogiorno.

PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO

L'articolo 15 recante Disposizioni in materia di immobili non ha subito modifiche dall'esame della Camera dei Deputati. Tuttavia sono stati inseriti due articoli aggiuntivi.

Il primo dispone l'applicazione delle disposizioni sul **sequestro e confisca dei beni a seguito di reati contro la pubblica amministrazione**, anche per i reati di cui agli articoli del codice penale 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 316-*ter* (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio), 322 (istigazione alla corruzione), 322-*bis* (peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (abuso d'ufficio) e 325 (utilizzo di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio).

Il secondo prevede, a decorrere dal 2007 e per un periodo di tre anni, che è dovuto, sul trattamento di fine rapporto, sull'indennità premio di fine servizio e sull'indennità di buonuscita, nonché sui trattamenti integrativi percepiti da soggetti iscritti a forme pensionistiche aggiuntive o integrative, erogati a lavoratori dipendenti pubblici e privati, i cui importi superino complessivamente **1,5 milioni di euro**, un **contributo di solidarietà** sull'importo eccedente il suddetto limite nella **misura del 15 per cento**. Il **90 per cento delle risorse derivanti** da tale disposizione **affluiscono** all'entrata per essere riassegnate al **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, di cui all'articolo 194 del ddl finanziaria in esame, **e sono destinate a favorire l'istruzione e la tutela delle donne immigrate**.

Immobili Difesa (co. 13-15)

Le modifiche rispetto al testo originario riguardano i beni del patrimonio statale in uso al Ministero della difesa. Nell'ambito dei processi di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici ed al fine di adeguare l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze derivanti dall'adozione dello strumento professionale, il Ministero della difesa può individuare fra i beni immobili in uso al medesimo dicastero per finalità istituzionali, quelli suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa.

È elemento prioritario di individuazione, nell'ambito dei predetti programmi unitari, la suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione d'uso o locazione, nonché l'allocatione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Riforma dell'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri (ex art. 32 co. 121 – 124)

Nella riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale si garantisce comunque la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007- 2011, di nuovi dirigenti in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali, anche nel rispetto di quanto previsto dal programma dell'Unione che prevede l'assunzione di 1000 nuovi giovani dirigenti.

Si definisce meglio, rispetto al testo iniziale, il processo di riduzione del personale delle pubbliche amministrazioni, in particolare per la graduale riduzione del personale con funzioni di supporto.

Determinazione degli ambiti territoriali degli uffici periferici del Ministero dell'Interno (ex art. 33 co. 135)

Nei criteri di riorganizzazione scompare la soppressione delle Prefetture nelle città con meno di 200.000 abitanti

Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze (ex art. 34 co. 136- 139)

Si sopprime il riferimento al numero massimo di sedi periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze che nel testo iniziale era previsto nel numero di 50.

Consigli di amministrazione e manager pubblici (ex art. 42- co.167-171)

L'articolo 42 che prevedeva la soppressione dei CdA degli enti pubblici non economici è stato soppresso. Viene invece prevista la razionalizzazione degli organi delle società e la riduzione a non più di tre membri dei consigli di amministrazione del Gruppo Sviluppo Italia e controllate. E' inoltre prevista l'emanazione di un atto di indirizzo per il contenimento del numero dei componenti delle società partecipate dal MEF. Con il comma 171 è stabilito un tetto di 500 mila euro all'anno per i nuovi manager di società partecipate dallo Stato. L'importo viene "rivalutato annualmente" in relazione al tasso di inflazione programmato e prevede "deroghe" "per comprovate necessita" da parte del ministro competente di concerto con il Tesoro.

Stipendio sottosegretari (ex art. 63 co. 259)

La riduzione del 30 per cento del trattamento economico dei Ministri e dei sottosegretari di Stato non si applica ai sottosegretari non parlamentari.

Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori dirigenziali.(ex art. 64 co. 260-261)

In favore dei giovani ricercatori e professori universitari, nonché dei giovani magistrati si riformula il meccanismo di parziale congelamento degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato, prevedendo che l'adeguamento retributivo delle retribuzioni superiori a 53.000 euro annui sia corrisposto per i prossimi due anni nella misura del 70 per cento.

Contenimento della spesa dei ministeri

(art. 53 – co 207-209)

Viene modificato l'articolo che dispone l'accantonamento indisponibile, in maniera proporzionale, di parte degli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, ad esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla legge finanziaria stessa (si interviene cioè solo sul bilancio a legislazione vigente). A seguito dell'esame in Commissione, è stato previsto che anche le autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente siano oggetto di accantonamento, con esclusione di quelle relative al comparto della radiodiffusione televisiva locale. Dagli

accantonamenti relativi alle spese di parte corrente sono stati esclusi il Fondo ordinario delle università statali e i trasferimenti in favore della Protezione civile, da quelli relativi alle spese in conto capitale sono stati esclusi i trasferimenti in favore della Protezione civile e - limitatamente ad una quota pari al 50% del suo stanziamento - il Fondo per le aree sottoutilizzate, mentre gli accantonamenti relativi alle upb del Ministero della pubblica istruzione sono limitati ad un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009 (ossia un accantonamento indisponibile pari al 2,4% dello stanziamento complessivo del Ministero, rispetto ad una percentuale pari, in media, al 12,7% per gli altri Ministeri).

Con un emendamento del relatore è stato inoltre stabilito che le variazioni compensative degli accantonamenti - che possono anche interessare diverse upb relative alle categorie su cui vengono effettuati gli accantonamenti stessi - possono essere disposte non più dal Ministro competente, come previsto dal testo originario, bensì dal Ministro dell'economia, il cui schema di decreto dovrà essere trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti.

È stato invece soppresso il terzo comma, che prevedeva che il Ministro dell'economia, su proposta del Ministro competente, potesse procedere a variazioni compensative tra capitoli appartenenti a diverse upb all'interno delle categorie oggetto degli accantonamenti.

Il Ministro dell'economia e delle finanze entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo volto, ove necessario, al **contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società** non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società.

Tetto ai compensi dei manager pubblici

Per il conferimento di nuovi incarichi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero competente, attraverso i propri rappresentanti nei competenti organi statuari, determina la misura dei compensi e gli eventuali trattamenti accessori, del legale rappresentante e dei dirigenti di tali società, in misura non superiore a **un tetto massimo di euro 500 mila annui**, rivalutato annualmente.

Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita **la Commissione tecnica per la finanza pubblica**, composta di dieci membri, e che dovrà formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche nonché elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre Istituzioni e Istituti di ricerca.

Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato **membri del Parlamento nazionale** è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

PUBBLICO IMPIEGO **(co. 212-249)**

Amministrazioni statali

La prosecuzione del rapporto di lavoro, nelle more della **stabilizzazione del personale precario**, da facoltativa diventa obbligatoria (co. 213).

Costituzione di un fondo (20 milioni di euro nel 2007, 30 milioni nel 2008) per la **stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici** e per la assunzione dei vincitori di concorso (co. 214).

Assunzione di 166 idonei presso il **Corpo forestale** dello Stato (co. 216)

Assunzione, a domanda, di 500 agenti ausiliari del **Corpo di polizia penitenziaria** nel ruolo di sovrintendenti e ispettori (co. 218).

I contratti di formazione e lavoro che possono essere convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono - oltre a quelli più volte prorogati nel corso degli ultimi anni - anche quelli in essere alla data del 30 settembre 2006 (co. 221).

Le pubbliche amministrazioni che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nel bandire le relative prove selettive riservano una **quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai collaboratori coordinati e continuativi** che abbiano almeno un anno di permanenza alla data del 29 settembre 2006 (co. 222).

Destinazione alle **agenzie fiscali** di una quota delle risorse per le assunzioni nell'amministrazione economico-finanziaria per potenziare l'azione di contrasto dell'evasione (co. 223).

I premi destinati al personale dell'amministrazione economico-finanziaria per i risultati conseguiti nel contrasto all'evasione sono determinati a decorrere dal 2006 in misura non superiore al 90% del 2004 (co. 224).

Dalla soppressione dell'indennità di trasferta prevista dalla finanziaria 2006 è escluso il personale dell'**Agenzia delle entrate** (co. 225).

Proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali nel settore pubblico a tutto il 2008 (co. 228).

Estensione all'**intero personale ENAC** della priorità nelle assunzioni (co. 232).

Il termine per le Amministrazioni di procedere alle **assunzioni autorizzate per l'anno 2006 è prorogato al 30 aprile 2007** (co. 233).

Incremento fino al 25% della **dotazione organica del Garante della privacy** (nei limiti della dotazione in tab. C) (co. 234).

Ridefinizione fino al 25% della **dotazione organica dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni** (copertura con entrate proprie del bilancio dell'autorità) (co. 235).

Immissione in servizio di 100 **ispettori del lavoro** per i compiti riguardanti politiche di contrasto del lavoro sommerso e immissione in ruolo del personale già in servizio risultato idoneo nei percorsi di riqualificazione effettuati dal Ministero del lavoro (co. 236-237).

Contrattazione collettiva (co. 239-240)

La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi i quali i contratti sono efficaci, con una sola possibilità di sospensione fino ad un massimo di 15 giorni (in sostanza, i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo).

Regioni ed enti locali

Per quanto riguarda la **stabilizzazione del personale** si estende a regioni ed enti locali quanto previsto per le amministrazioni statali: essi, pertanto, nel rispetto del patto di stabilità interno e nei limiti dei posti disponibili in organico, possono stabilizzare personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio da almeno tre anni, purché assunto mediante concorsi o previste da norme di legge, mentre alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede tramite prove selettive (co. 244-245).

Regioni ed enti locali che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, nel bandire le relative prove selettive riservano una **quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti ai collaboratori coordinati e continuativi** che abbiano almeno un anno di permanenza alla data del 29 settembre 2006, ad esclusione degli incarichi di nomina politica (co. 246).

Gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (che nel testo originario non potevano a nessun titolo assumere) possono procedere **all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente**. Inoltre, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 (co. 248).

LSU piccoli comuni (co. 678, lett. e-bis)

23 milioni di euro dal 2007 per i comuni con meno di 5000 abitanti per assunzioni di LSU al fine di svuotarne il bacino con incentivi già previsti per le assunzioni di LSU da parte di privati.

AUTONOMIE TERRITORIALI

La manovra chiedeva alle autonomie locali un serio contributo al riequilibrio finanziario del paese: 2,8 miliardi di euro per il 2007 e somme simili anche per il biennio 2008-2009.

Le modifiche apportate a questo capitolo della Finanziaria hanno teso a ridurre il peso della manovra sopportato dagli enti locali, che è sceso complessivamente a 2,2 miliardi, ed a adeguare pienamente le disposizioni ivi contenute all'autonomia loro riconosciuta dal Titolo V della Costituzione.

Accordi in merito sono stati definiti tra il Governo ed i rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni.

Organi di governo degli enti locali (*ex. art. 76 co. 364-366*)

Già modificato dalla Commissione, tra le misure previste si evidenziano:

- la riduzione dell'entità massima delle indennità di funzione spettanti al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane,(70 per cento della misura prevista per il comune di maggiore popolazione);
- l'esclusione della possibilità per gli organi degli enti locali di incrementare le indennità di funzione e i gettoni di presenza determinati con regolamento ministeriale (gli eventuali incrementi già disposti devono essere eliminati dalle amministrazioni locali entro un mese dall'entrata in vigore della legge finanziaria);
- la modifica della disciplina dei rimborsi per spese di viaggio degli amministratori locali, con soppressione dell'indennità di missione.

Con il **maxiemendamento** salta invece la riduzione del numero degli assessori delle giunte comunali e provinciali ad un numero non superiore ad un quarto (anziché ad un terzo), del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tal fine il sindaco e il presidente della provincia.

Misure di contenimento della spesa degli enti territoriali

(*ex art. 80 co. 378-385*)

Già modificato dalla Commissione, si limita l'entità massima dei compensi spettanti ai consiglieri di amministrazione delle società totalmente partecipate dagli enti locali sia il numero complessivo dei componenti i relativi consigli di amministrazione. Tale limite non si applica agli amministratori delegati. Nel caso di società partecipate da più enti locali la riduzione del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere calcolato in percentuale delle indennità di maggiore importo tra quelle spettanti ai rappresentanti degli enti locali soci.

Con il **maxiemendamento** si applicano i limiti alle indennità e al numero massimo dei membri dei CdA anche alle società miste con i privati almeno per quanto riguarda i rappresentanti degli enti locali in tali CdA. Tutte le misure di questi commi entreranno in vigore solo con il graduale rinnovo delle amministrazioni locali interessate.

Patto di stabilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

Commi 310-327 (art.73)

In considerazione dell'elevato livello di indebitamento, le Regioni, per l'ammortamento dei mutui in essere, potranno continuare a vincolare in bilancio fino al 25% delle entrate proprie di natura tributaria (Titolo primo dell'entrata).

La verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, sarà effettuata da ciascuna regione a statuto speciale e dalle province autonome sulla base di proprie norme di attuazione statutaria del patto di stabilità.

Nella fase transitoria, fino all'emanazione delle predette norme di attuazione statutaria, il contributo delle regioni a statuto speciale e delle province autonome al patto di stabilità sarà individuato dalla prevista intesa tra tali enti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, la Finanziaria prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri diffidi la regione ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, dovrà adottare entro il 30 giugno i necessari provvedimenti.

La Finanziaria prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze renda noti mediante il sito informatico gli elenchi delle regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari *ad acta* non abbiano provveduto ad adottare tutti i provvedimenti richiesti.

Se entro il termine del 30 giugno la Regione inadempiente non interviene con le modalità previste dalla Finanziaria, nel territorio regionale si applicherà automaticamente:

- a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
- b) la tassa automobilistica, con l'aumento di 5 punti percentuali delle tariffe vigenti.

Nelle regioni in cui l'imposta regionale sulla benzina sia già in vigore nella misura massima prevista dalla legge si applicherà un ulteriore aumento di euro 0,0129.

Patto di stabilità per gli enti locali

Commi 328-344 (art.74)

Per il patto di stabilità interno per gli enti locali, la Commissione Bilancio ha introdotto modifiche che accolgono significative istanze degli enti locali: sono state così escluse dal patto di stabilità le spese in conto capitale cofinanziate dall'Unione Europea e le spese per gli investimenti previsti dalla legge obiettivo. Contestualmente, è stato disposto che le maggiori entrate derivanti dall'introduzione dell'acconto del 30 per cento sull'addizionale comunale all'IRPEF (secondo la relazione tecnica un maggiore gettito, in termini di cassa, di 500 milioni di euro per l'anno 2007) concorrano al conseguimento degli obiettivi del patto.

In Commissione sono stati inoltre precisati meglio i contenuti della manovra sugli enti locali: il saldo di riferimento per la verifica dell'obiettivo del patto di stabilità interno è quello comprensivo dei trasferimenti statali, delle entrate per riscossione di crediti e delle spese per concessione di crediti.

Dal computo delle entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005, sono state escluse quelle derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare, destinate nel medesimo periodo all'estinzione anticipata di prestiti.

Queste modifiche determinano una riduzione della manovra sugli enti locali prevista dalla finanziaria per l'anno 2007 non inferiore a 56 milioni per le province e a 266 milioni per i Comuni

con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per il 2008 e il 2009 la manovra si riduce, per le province, rispettivamente di 83 e di 110 milioni e, per i comuni, di 413 e di 562 milioni.

È stato altresì precisato che gli enti che presentano una media triennale positiva del saldo di cassa, determinano l'entità del loro concorso al patto di stabilità applicando solo i coefficienti relativi alla spesa corrente.

In considerazione delle intese tra Governo ed enti locali, è stata introdotta una modifica in Commissione che ha l'obiettivo di eliminare i "picchi" di spesa determinati da eventi straordinari dal calcolo dei coefficienti che individuano l'entità della manovra. L'obiettivo di miglioramento della spesa di ciascun Comune risulta così contenuto entro un "tetto" massimo stabilito.

Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 dovranno essere calcolati, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali.

Nel maxiemendamento, è stato precisato che tali saldi dovranno essere calcolati al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

In Commissione, sono state soppresse le norme che prevedevano che gli enti soggetti al patto di stabilità, unitamente ai piccoli comuni e alle comunità montane – che ne sono esclusi – fossero tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento del proprio debito.

Inoltre, nel pieno rispetto della capacità di autodeterminazione degli enti, sono state abrogate le norme della legge finanziaria 2006 che prevedevano limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte dalle Amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni locali, a decorrere dall'anno 2006.

Trasferimenti erariali e compartecipazione al gettito Irpef

Commi 347-349 (Art.75)

Con una modifica all'articolo 204 del T.U. degli enti locali, la Commissione ha ampliato il limite massimo ammissibile di indebitamento previsto per gli enti locali, elevando l'entità massima della spesa per interessi dal 12% al 15% delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrata del rendiconto del penultimo anno precedente. E' stata conseguentemente modificata, per adeguarla al nuovo dettato dell'articolo 204 del T.U. enti locali, la norma della Finanziaria 2005 che prevedeva un percorso di riduzione del livello di indebitamento degli enti locali fino al raggiungimento del limite del 12% entro il 2013: la percentuale del 15% dovrà essere raggiunta entro la fine del 2010.

Disposizioni varie in materia di enti locali

(Art.75-bis Commi 350-363)

La Commissione ha approvato significative misure di intervento **a sostegno dei piccoli comuni**.

Ai comuni con meno di 5.000 abitanti con una presenza di anziani e bambini, sul totale della popolazione, superiore alla media, sarà attribuito un contributo ordinario segnatamente più elevato. Tale contributo cresce infatti del 40 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva sia superiore al 30 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In ogni caso l'ammontare totale del contributo non potrà aumentare oltre la soglia di 44 milioni di euro.

Il contributo ordinario è invece incrementato del 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva sia superiore al 5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In ogni caso l'importo complessivo del contributo ordinario assegnato non potrà superare – secondo quanto stabilito nel maxiemendamento - 56 milioni di euro.

Secondo la relazione tecnica del governo, tali misure – che vincolano il 50% del contributo ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale - interessano 818 comuni (con un numero di anziani ultrasessantacinquenni superiore al 30% della popolazione complessiva) e 788 comuni (con una presenza di bambini al di sotto dei 5 anni superiore al 5% della popolazione complessiva).

29 comuni, che superano i limiti previsti per presenza di anziani e bambini, saranno doppiamente beneficiari. Anche per i comuni che non siano beneficiari delle provvidenze disposte per quelli con significativa presenza di anziani o bambini, è previsto un contributo – in proporzione alla popolazione residente - fino ad un massimo di 45,9 milioni di euro. Per i comuni più piccoli – con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti - tra loro associati o che abbiano delegato funzioni alle comunità montane - sono state incrementate le risorse per investimenti di 42 milioni di euro. La norma approvata prevede l'assegnazione, per l'anno 2007, di un contributo di 10.000 euro per ogni singolo ente: i beneficiari sono 4.126.

Nel maxiemendamento, in tema di contenimento della spesa per il personale, è stato stabilito che per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno (quali, ad esempio, i comuni con meno di 5.000 abitanti; gli enti di nuova costituzione, quelli commissariati) le spese di personale (esclusi gli oneri per i rinnovi contrattuali) non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Tali enti potranno procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato dell'anno precedente (per assicurare tale “ricambio” di personale sono state stanziare risorse per 37,5 milioni di euro).

Modifica del regime delle entrate della regione autonoma Sardegna

(Articolo 102 - Commi 442-448)

L'articolo 102 modifica l'ordinamento finanziario della regione Sardegna, stabilito dall'articolo 8 dello Statuto speciale. La regione richiedeva da tempo una definizione dei rapporti finanziari, lamentando da una parte la non rispondenza di quanto ricevuto rispetto a quanto stabilito nello statuto, dall'altra rilevando per taluni aspetti una non adeguata definizione normativa, in particolare per la questione dei tributi riscossi fuori dal territorio della regione, ma imputabili ad attività o soggetti localizzati nella regione.

Nel maxiemendamento è stato stabilito, che dall'anno 2007 la regione Sardegna provveda al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Il maxiemendamento ha invece escluso il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alla Agenzia delle entrate, prima previsto.

LAVORO, TFR E PREVIDENZA

A. OCCUPAZIONE E LOTTA AL SOMMERSO

Accordo di solidarietà (co. 680-681)

Introduzione dell'accordo di solidarietà, che consente la conversione del contratto full time in part time per il lavoratore ultracinquantacinquenne e la contemporanea stipula di un contratto part time per un giovane. Con decreto ministeriale sono stabiliti le modalità della stipula, i contenuti degli accordi di solidarietà, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse.

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (co. 682)

Incrementato a 37 milioni per il 2007 e 42 dal 2008.

Attività di formazione professionale (co. 684)

Per il finanziamento delle attività di formazione professionale è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007.

Servizi per l'impiego (co. 686)

27 milioni per il 2007 e 51,6 milioni per il 2008 (da segnalare però che il precedente comma 683 destina per lo stesso fine 15 milioni per il solo 2007: si tratta probabilmente di un errore che andrà corretto al Senato).

Proroga LSU (co. 687)

35 milioni di euro per la proroga, limitatamente al 2007, delle convenzioni stipulate con gli enti locali per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e 15 milioni di euro per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio.

Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro (co. 701-706)

Apportate modifiche intese a migliorare le modalità di effettuazione delle comunicazioni, a estendere l'obbligo delle comunicazioni stesse ad una serie di eventi significativi sugli organici e ad escludere dalla nuova disciplina il settore agricolo (l'abrogazione della disposizione del DL 2/2006, infatti avrebbe impedito il controllo preventivo sul rapporto di lavoro e sull'attendibilità dei dati e pertanto accresciuto il rischio di lavoro nero).

Mobilità lunga (co. 709)

Alle grandi imprese in stato di insolvenza sottoposte ad amministrazione straordinaria sono riservate 1000 dei 6000 unità che potranno beneficiare della mobilità lunga.

Integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali temporanei (co. 711)

12 milioni di euro per il 2007 per la concessione del trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti.

Emersione e stabilizzazione (co. 712-730)

Si tratta di modifiche migliorative alle disposizioni relative all'emersione (ex art. 177) e alla stabilizzazione dei collaboratori (ex art. 178) nel senso di un miglior chiarimento delle procedure, dei livelli negoziali e delle garanzie. Così, si prevede che, in ogni caso, l'accordo sindacale comprenda la regolarizzazione oppure la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i

quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Inoltre, per quanto riguarda i collaboratori, il Ministero del lavoro dovrà monitorare l'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati, al netto delle ritenute previdenziali, così da raffrontarla con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della legge (in sostanza, si mira ad evitare che l'incremento dei contributi ricada sul lavoratore anziché per 2/3 sul committente e per 1/3 sul lavoratore). infine, si specifica che i contratti di subordinati a seguito della stabilizzazione abbiano una durata non inferiore a ventiquattro mesi.

B. TFR

(co. 393-402)

Per tutte le imprese con almeno 50 dipendenti sarà integralmente destinato all'INPS il trattamento di fine rapporto che matura dal 1 gennaio 2007 e non affluito alla previdenza integrativa mentre le imprese con meno di 50 dipendenti potranno mantenere in azienda il TFR.

La liquidazione del TFR e delle relative anticipazioni spetterà per la parte di competenza o all'azienda o all'INPS, sulla base di un'unica domanda effettuata dal lavoratore.

Il termine di adeguamento alle norme del decreto 252 per tutte le forme pensionistiche è fissato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro con cui sono definite le modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR, mentre in trentuno giorni è fissato quello a decorrere dal quale solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR.

Modificate anche le quote da accantonare: all'autotrasporto saranno destinati 420 milioni (anziché 520) e per il 2007 non ci saranno finanziamenti per il Fondo per il funzionamento della Difesa (nel testo originario erano destinati 30 milioni).

Riguardo all'esonero dal versamento parziale di alcuni contributi sociali a carico del datore di lavoro la somma stanziata ammonta a 414 milioni di euro per il 2008 e 460 a decorrere dal 2009.

C. PREVIDENZA

Apprendisti (co. 406)

Per i datori di lavoro delle aziende con non più di nove addetti l'aliquota contributiva per gli apprendisti è ridotta da 10 punti percentuali a 1,5 punti per il primo anno di apprendistato e a 3 punti per il secondo.

Riduzione premi Inail (co. 409-410)

Per la gestione relativa all'artigianato, per il 2007 i premi Inail sono ridotti di 100 milioni, mentre a decorrere dal 2008 la riduzione sarà in funzione del maggior tasso di incremento del gettito contributivo in relazione al tasso di variazione nominale del Pil e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.

Decorrenza degli interessi legali per le prestazioni previdenziali (co. 411)

Vengono modificati i termini degli interessi legali per le prestazioni previdenziali, cosicché essi siano calcolati solo a decorrere dalla presentazione della domanda completa di tutti gli elementi e non più alla presentazione della domanda se essa è incompleta e richiede pertanto un'integrazione che aumenta i tempi del procedimento e dei relativi interessi. Al contempo si prevede che gli enti previdenziali usino tutti gli strumenti per far comprendere al cittadino i documenti necessari a corredo delle domande.

Decorrenza degli interessi legali per le prestazioni di disoccupazione agricola (co. 412)

Si stabilisce che gli interessi decorrono dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi necessari per la liquidazione delle prestazioni (attualmente il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola è fissato al 31 marzo mentre quello di formazione degli elenchi è fissato al 31 maggio).

Piccoli coloni e compartecipanti familiari (co. 413-414)

Reintroduzione, nei confronti dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari, del salario medio convenzionale per il calcolo dei contributi , così da evitare contenziosi a carico dell'Inps.

Riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia (co. 416-417)

Estensione anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996 della facoltà di riscatto.

Maternità a rischio per le lavoratrici parasubordinate (co. 418)

Si estende alle lavoratrici iscritte alla gestione separata la tutela per la maternità a rischio prevista per le lavoratrici subordinate. Le modalità saranno stabilite con un decreto che potrà anche incidere sulla misura del contributo (attualmente pari a 0,5 punti).

Cittadini italiani rimpatriati dall'Albania (co. 685)

Regolarizzazione delle posizioni previdenziali per i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania, attraverso la ricostituzione nell'assicurazione generale obbligatoria - secondo un modello già utilizzato per i rimpatriati dalla Libia - delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro effettuati in Albania.

Obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro agricolo delle trattenute effettuate ai lavoratori (co. 693)

Estensione ai datori di lavoro agricolo delle sanzioni pensali in vigore per la generalità dei datori di lavoro in caso di inadempimento dell'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali dovute ai lavoratori, al fine di eliminare il rilevante fenomeno dell'evasione contributiva nell'area agricola.

MISURE IN MATERIA SANITARIA

Rispetto alla stesura iniziale della finanziaria per l'anno 2007 (AC 1746 bis), con il maxi emendamento (16.500) non si sono avute significative modifiche in materia sanitaria anche perché, le norme della finanziaria erano il frutto dell'accordo, firmato a settembre tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il "Patto con le Regioni", recepito fin dall'inizio nelle disposizioni della finanziaria, è diretto a disegnare un percorso di condivisione, collaborazione e responsabilità per garantire un governo integrato del SSN da parte dello Stato e delle Regioni. Per migliorare, quindi, le prestazioni sociosanitarie su tutto il territorio nazionale partendo dal rafforzamento della prevenzione, della riorganizzazione e del potenziamento delle cure primarie al fine di realizzare la continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio del "cittadino paziente" rendendo così effettivo, per tutti, il diritto alla salute

Le modifiche che, quindi, si sono avute tra la stesura iniziale e quella relativa al maxi emendamento non hanno riguardato il nucleo essenziale della manovra economica in materia sanitaria.

Pertanto sono rimasti invariati sia:

a) l'innalzamento a 96.000 milioni di euro per il 2007 del livello di finanziamento complessivo a cui concorre lo Stato (art. 88, comma 1, lettera a → comma 419).

b) l'istituzione di un Fondo transitorio (art. 88, comma 1, lettera b → comma 419) pari a 1.000 milioni di euro per il 2007 a cui potranno accedere le Regioni non in linea con i livelli di spesa sanitaria concordata. L'accesso a tale Fondo è subordinato a:

- 1) Sottoscrizione Piano rientro dei disavanzi
- 2) Innalzamento livelli massimi sia dell'addizionale sull'imposta dei redditi delle persone fisiche che dell'aliquota sull'imposta regionale attività produttive
- 3) Possibilità di andare oltre i livelli massimi delle addizionali previsti dalla legislazione vigente qualora non vengano raggiunti gli obiettivi intermedi

c) l'erogazione rapida alle Regioni del 97% della quota indistinta del fabbisogno sanitario, una volta intervenuta l'intesa sulla ripartizione in sede di Conferenza Stato – Regioni; (Art.88, comma 1 lettera d → comma 419)

d) l' Istituzione di un ulteriore Fondo (art.89 → comma 427) di 65,5 milioni di euro per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del PSN con priorità per:

- Sperimentazione del modello assistenziale case della salute (10 milioni di euro)
- Iniziative per la salute della donna, gestanti, neonati (10 milioni di euro)
- Malattie rare (30 milioni di euro)
- Implemento della rete delle unità spinali unipolari (10,5 milioni di euro)

e) l'Aumento dei fondi per la ricerca sanitaria (art.93 → comma 434) e loro vincolo per

- Sicurezza degli alimenti
- Diagnosi e cura delle malattie rare
- Progetti di utilizzo delle cellule staminali
- Tutela della salute nei luoghi di lavoro

f) l' Incremento di 3 miliardi per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico con particolare attenzione a (Art. 88, comma 1 lettera i → comma 419):

- Apparecchiature di radiodiagnostica e radioterapia di interesse oncologico con particolare attenzione alle regioni meridionali
- Strutture residenziali per malati terminali

- Sviluppo sistemi informatici rete ospedaliera
- Assistenza odontoiatrica
- Superamento divario Nord-Sud

g) l'Abbattimento del prezzo dei dispositivi medici. Una volta che questi vengono individuati, viene stabilito il prezzo minimo da assumere come base d'asta per le forniture al SSN. Questo perché è emerso che i prezzi praticati nell'acquisto da parte delle diverse ASL sono molto diversificati, con differenze anche superiori al 50% fra il minimo e il massimo (**art. 88, comma 1 lettera t → comma 419, lettera s**).

h) il contenimento spesa farmaceutica. L'accesso alle somme vincolate è subordinata al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa farmaceutica e solo per quelle regioni che hanno garantito la copertura del disavanzo sanitario (**Art. 88, comma 1 lettere f e g → comma 419**).

i) l'inserimento, nell'elenco di prestazioni di specialistica ambulatoriale, di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero. (**art. 88, comma 1 lettera n → comma 419 lettera o**)

j) l'accreditamento degli erogatori privati. Le disposizioni sono dirette ad assicurare che l'integrazione fra erogatori pubblici (ospedali ASL) ed erogatori privati favorisca il coinvolgimento di questi ultimi negli obiettivi programmatici pubblici, di partecipazione alle politiche di qualità ed appropriatezza, nonché di controllo dei volumi delle prestazioni e della spesa (**art.88 comma 1 lettere q, r, s, → comma 419 lettere p,q,r**). A tal fine,

- dal 1° gennaio 2008 cessano gli accreditamenti transitori delle strutture private già convenzionate non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi;
- le regioni adottano provvedimenti che garantiscano che dal 1° gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private non confermati da accreditamenti definitivi;
- dal 1° gennaio 2008 non possono essere concessi nuovi accreditamenti in assenza di un provvedimento regionale di ricognizione e di conseguente determinazione della capacità produttiva,
- per le regioni impegnate nei piani di rientro per la riduzione strutturale dei disavanzi le predette date del 1° gennaio 2008 sono anticipate al 1° luglio 2007 nel caso le regioni non abbiano provveduto ad adottare o aggiornare, in coerenza con gli obiettivi fissati nel piano medesimo, i provvedimenti in materia di accordi contrattuali

Le modifiche, come osservato in precedenza, non hanno riguardato il nucleo essenziale della manovra ma si sono limitati ad alcuni settori marginali come:

- A) l'abolizione della contribuzione obbligatoria** per i medici chirurghi, farmacisti, veterinari ed odontoiatri all'Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani (**ONAOSI**) (Comma 186).
- B) L'abrogazione dell'anticipazione alla regione Sardegna** così come previsto al comma 419, lettera d) numero 2
- C) La disciplina delle tariffe delle prestazioni di laboratorio automatizzate** Nella prima stesura della legge finanziaria, la normativa prevedeva che entro i primi mesi dell'anno 2007 le tariffe massime praticate dai laboratori per le prestazioni automatizzate non potessero superare il 50 per cento delle tariffe previste dal D.M.della salute 22 luglio 1996. Dato che una riduzione così drastica in poco tempo avrebbe potuto avere conseguenze negative su

molti laboratori, si è apportato una modifica nel senso di attenuare l'incisività della razionalizzazione. Una prima ipotesi è stata quella di ridurre per il 2007 del 25 per cento e il restante 25 per cento nel 2008, dilatando in due anni ciò che era previsto all'inizio in un anno. Si è poi arrivati alla soluzione del maxi emendamento che ha introdotto una riduzione del 2 per cento su tutte le prestazioni specialistiche nonché una riduzione del 20 per cento (non più del 50 per cento) su tutte le prestazioni di diagnostica di laboratori (non più solo quelle automatizzate) (**Art 88, → comma 419, abrogazione della lettera l e riscrittura della lettera m**)

- D)** La modifica della disciplina **del ticket** per coloro che ricorrono al **pronto soccorso** senza che vi sia urgenza, i cosiddetti **codici bianchi e verdi** qualora non dipendano da traumi o avvelenamenti. Rispetto alla stesura iniziale si è uguagliato a 25 euro il pagamento di entrambe i codici, aumentando così i bianchi di 2 euro ma nel contempo riducendo i verdi da 41 euro a 25 euro. Inoltre si è aumentato gli esenti, includendo tutti i minori sotto i 14 anni. Ciò, anche in virtù del fatto che la mancanza di una guardia medica pediatrica su tutto il territorio nazionale, implica un ricorso diretto al pronto soccorso in tutti quei casi in cui il pediatra di libera scelta non sia in servizio (**Art.88 lettera n , → comma 419 lettera m**) .
- E)** La disciplina organica, con i commi aggiuntivi, **423, 424, 425, 426, dei farmaci cosiddetti di fascia "C"**, cioè quelli che non richiedono una prescrizione medica per essere acquistati. Il prezzo viene stabilito da ciascun farmacista in modo chiaro e leggibile. Fino al 31 dicembre 2007, il prezzo di questi farmaci non può però superare il prezzo massimo in vigore alla data del 31 dicembre 2006. A loro volta le aziende farmaceutiche, nella cessione dei prodotti al dettagliante debbono assicurare un margine non inferiore al 25% calcolato sul prezzo massimo di vendita riferito al 31 dicembre 2006.
- F)** Le modifiche apportate, con il comma **aggiuntivo 431**, all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre n. 269 in materia di **tessera sanitaria**, come la messa in rete, dove ciò sia possibile dei dati sulle ricette, delle certificazioni per malattia all'INPS.
- G)** Le modifiche apportate all'ex art. 101, diventato poi il comma 440 relativo al completo **trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della regione Sicilia**. Le percentuali, rispetto alla prima stesura, sono diminuite. Esse prevedevano nella prima stesura per il 2007 il 45%, per il 2008 il 47,5% e per il 2009 il 50%, mentre adesso sono per il 2007 il 44,85% per il 2008 il 47,05 e per il 2009 il 49,11%.

POLITICHE SOCIALI

Rispetto alla stesura iniziale della finanziaria per l'anno 2007 (AC 1746 bis), con il maxi emendamento (16.500) non si sono avute significative variazioni. Già, nel suo testo iniziale si predisponeva molteplici interventi nel campo sociale con la creazione o il potenziamento di numerosi "Fondi" tra cui quello a favore dei giovani, delle famiglie, delle pari opportunità, della non autosufficienza. Le principali proposte erano:

a) Interventi per la famiglia (art. 192 →) Il sostegno alla famiglia che ha costituito un punto qualificante del programma elettorale dell'Ulivo si è tradotto attraverso numerosi interventi tra cui, sicuramente, il più importante, è il pacchetto di aiuti monetari che comprende sia aiuti monetari in senso stretto sia le detrazioni fiscali. Altri interventi in questo settore sono:

- Incremento di 215 milioni di euro del Fondo per le politiche della famiglia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 al fine di:

1. Istituire e finanziare l'**Osservatorio per la famiglia**, che viene collocato sotto la competenza del Ministro della famiglia. Si tratta di uno strumento indispensabile di supporto delle politiche per la famiglia che non comporta spese di funzionamento amministrativo, assicurate al centro dal Dipartimento della famiglia e in periferia dai Comuni, ma solo spese destinate alla ricerca, agli studi e all'organizzazione di eventi significativi.
2. coordinare i progetti di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura familiare
3. sperimentare iniziative per l'abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie numerose

Inoltre la lettera a) del comma 2 individua il Piano nazionale per la famiglia come fulcro e punto di riferimento delle politiche in favore della famiglia a tutti i livelli istituzionali con il significato di rivedere tutte le politiche centrali e periferiche.

La lettera b) affronta il tema della riorganizzazione dei consultori familiari e dell'arricchimento delle loro competenze.

Infine la lettera c) affronta il problema della qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. Si tratta di un provvedimento che riguarda tutte quelle famiglie che hanno in casa anziani o invalidi e devono ricorrere all'aiuto di una persona spesso straniera e quasi sempre non all'altezza dei compiti loro affidati.

b) Asili nido (art. 193 – co 772-773). Si stanziava 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per la programmazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi al fine di raggiungere entro il 2010 l'obiettivo della copertura del 33% dei bambini al di sotto dei tre anni così come previsto dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000. (Attualmente tale copertura è del 9,9%).

c) Fondo per le pari opportunità (art.194 – co 774) Si stanziava un incremento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il suo funzionamento.

d) Prevenzione mutilazioni genitali (art. 197 – co 776). Si prevede un finanziamento aggiuntivo di 500.000 alla legge 9 gennaio 2006 n.7 concernente il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile.

e) Fondo per la non autosufficienza (art.198 – co 777-780). L'istituzione del Fondo si inserisce nel contesto di definizione dei livelli essenziali di assistenza a norma della lettera m) del comma II dell'articolo 117 della Cost. e va considerato come primo strumento per affrontare le problematiche della non autosufficienza, con particolare riguardo agli anziani. Le persone non autosufficienti sono oggi, in Italia, circa tre milioni. Le risorse finanziarie, 50 milioni di euro per il 2007 potranno così essere utilizzate per la sperimentazione di modelli di intervento e presa in carico delle persone non autosufficienti in vista della definizione di un sistema integrato più efficiente ed efficace

f) Fondo inclusione immigrati. (art. 199 – co 781-782) Al fine di dare un'adeguata copertura finanziaria a tutte quelle misure che possano facilitare i processi di integrazione, inclusione e coesione sociale degli immigrati nella more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, onde evitare il più possibile situazioni di degrado e di marginalizzazione, viene costituito un Fondo la cui dotazione annua viene commisurata in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009.

g) Fondo per le politiche sociali (Art. 200 – co 783). E' il Fondo con cui lo Stato trasferisce risorse alle Regioni per i servizi sociali. Con questa finanziaria si prevede la riduzione di 2,250 milioni di

euro in favore della Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese e la riassegnazione di tali risorse al Fondo per le politiche sociali.

h) Politiche giovanili. (art.204 -205 – co 790-792). Con l'art. 204 il **Fondo per le politiche giovanili** viene incrementato di 115 milioni di euro rispetto alla dotazione prevista di 10 milioni. Certo, un passo in più, ma non sufficiente per promuovere iniziative adeguate alle specifiche finalità che gli sono state attribuite. Il Fondo, infatti, ha il compito di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale anche con interventi volti ad agevolare la realizzazione dell'acquisto da parte dei giovani dell'abitazione.

Con l'art. 205 viene invece, incrementato di 5 milioni di euro il **Fondo nazionale per le comunità giovanili** destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della tossicodipendenza .

Con il maxi emendamento, l'impianto originario, così come sopra descritto, non è cambiato nel suo nucleo centrale. **Le modifiche** hanno infatti, in gran parte, riguardato il potenziamento economico dei fondi precedentemente descritti o l'introduzione di modifiche a legge precedenti.:

A) Detrazioni per le badanti: Al comma 50 si introduce la detrazione per le badanti che assistono persone non autosufficienti. Si sostituisce così, l'art. 12, comma 4bis della finanziaria 2005 che invece le introduceva come deduzioni. I requisiti rimangono gli stessi:

1. detrazione al 19 per cento
2. per una spesa non superiore a 2.100 euro
3. il reddito del soggetto che sostiene la spesa non deve superare i 40.000 euro annui

B) Barriere architettoniche: al comma 106 si introduce un Fondo di 5 milioni di euro per incentivare l'abbattimento delle barriere architettoniche negli esercizi commerciali

C) 5 per mille: al comma 752 si reintroduce anche per l'anno finanziario 2007, con riferimento al periodo d'imposta 2006, la possibilità per il contribuente di destinare la quota del 5 per mille. Rispetto alla legislazione precedente (L 266/05, art. 1, comma 337 "Legge finanziaria 2006") la quota del 5 per mille è al netto del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero ed egli altri crediti d'imposta spettanti. Tra le finalità, già previste dal comma 337 della legge 266/05 viene aggiunta un'ulteriore lettera contenente il sostegno alle associazioni e fondazioni riconosciute senza scopo di lucro che operano in via esclusiva o prevalentemente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1 lettera a) del decreto leg. 4 dicembre 1997 n. 460 e cioè: assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico. Anche in questo caso resta fermo il meccanismo dell'8 per mille (già comma 338 della L266/05). Inoltre, rimane inalterato il dispositivo già previsto dal comma 339 della L 266/05 e, al decreto di natura non regolamentare che il Presidente del Consiglio deve adottare di concerto con il Ministro dell'economia per stabilire le modalità delle richieste, delle liste dei soggetti ammessi al riparto, nonché delle modalità di riparto delle somme, oltre al parere del Ministro dell'istruzione, università e salute (Comma 340 della legge 266/05) si deve sentire anche i ministri della solidarietà sociale, dei Beni e le attività culturali e dell'ambiente. Rispetto alla legislazione prevista nella finanziaria precedente, si pone un tetto massimo di spesa per il 2008, anno in cui si ha l'effettivo riparto delle risorse del 5 per mille in 250 milioni di euro.

D) Politiche per la famiglia: Rispetto alla stesura iniziale dell'art. 192, il maxi emendamento nei commi 764, 765, 766, non incide sul nucleo essenziale dell'articolo, ma si limita a ridurre di 5 milioni di euro il Fondo e a specificare in modo più dettagliato le finalità ed i criteri di utilizzo delle risorse stesse.

E) Assicurazione casalinghe: al comma 771, si dispone la modifica dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999 n. 493 sugli infortuni domestici e relativa assicurazione, riducendo la percentuale di invalidità dal 33 al 27 per poter rientrare nella normativa prevista.

F) Fondo per le pari opportunità: al comma 774 si incrementa il Fondo portandolo da 20 a 40 milioni di euro

G) Immigrazione ed asilo: con il comma 775 si aggiunge un nuovo Fondo denominato "Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo". Con tale fondo, la cui dotazione è prevista in tre milioni di euro si dovrebbe far fronte alle necessità derivanti dai flussi migratori.

H) Non autosufficienze. Con il comma 777 si incrementa di ulteriori 50 milioni di euro il fondo già previsto all'articolo 198 portandolo così a 100 milioni di euro per l'anno 2007. Inoltre si prevede che gli atti relativi all'utilizzazione del Fondo debbano essere presi di concerto tra il Ministro della solidarietà sociale, della famiglia e della salute.

I) Permessi handicap: con il comma 779 si dispone una modifica all'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 dando così la possibilità ai soggetti che assistono una persona handicappata per un periodo continuativo non superiore ai sei mesi di poter anche usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero comunque maturato nello stesso arco di tempo.

J) Politiche giovanili: con il comma 790 si incrementa di ulteriori 5 milioni di euro il fondo già previsto all'art. 204.

SICUREZZA E DIFESA

Forze dell'ordine

(co. 812-815)

Con i nuovi commi da 812 a 815 si istituiscono diversi fondi: per il funzionamento dell'Arma dei Carabinieri vengono stanziati 29 milioni, per la Guardia di Finanza 17 milioni più 12 milioni per spese di investimento. Nel 2007, per le esigenze infrastrutturali e di investimento del Ministero dell'Interno (Polizia di Stato), sono stanziati 100 milioni di euro, più 30 milioni di euro per il funzionamento ordinario.

Con l'approvazione di un **ordine del giorno del gruppo L'Ulivo**, il Governo si è impegnato nella discussione della Finanziaria al Senato: a) ad introdurre adeguate misure di sostegno finanziario al sistema della sicurezza, sia escludendo o ridimensionando la portata della riduzione dei precedenti stanziamenti, sia integrando le risorse già previste nel provvedimento in esame, anche con specifico riferimento all'attuazione di appositi piani operativi, anche di carattere strutturale e logistico, predisposti per fronteggiare situazioni contingenti da attuare in determinate aree geografiche; b) a disporre l'assunzione in servizio degli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato del 63° e del 64° corso, a decorrere dal 1 gennaio 2007, nonché quella del personale dei corpi di Polizia del comparto sicurezza competenza generale da impiegare nell'attività di controllo del territorio e di contrasto della criminalità e del terrorismo, al fine di mantenere gli attuali livelli degli organici ed evitare ricadute negative derivanti dal mancato o insufficiente ripianamento del turn over; c) a ripristinare il rimborso a carico delle Amministrazioni delle spese di cura sostenute dal personale delle Forze di polizia e delle Forze armate per lesioni e ferite riportate nell'espletamento dell'attività di servizio; d) ad adottare ogni possibile iniziativa volta a prevedere uno stanziamento aggiuntivo per il trattamento accessorio a favore del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, quale riconoscimento della specificità dei compiti espletati dal medesimo personale.

Fondo per le esigenze di mantenimento della difesa e dei programmi di edilizia per le esigenze delle Forze armate

(Commi 757-758 del Maxi-emendamento – Ex art. 187 Legge finanziaria)

- Le disposizioni in esame rimodulano la dotazione del Fondo istituito per il funzionamento dello strumento militare (ex art. 187) destinando allo stesso per l'anno 2007, 350 milioni di euro e 450 milioni per ciascuno degli anni successivi.
- La riduzione operata di 50 milioni ha permesso di compensare il taglio di 48 milioni di euro dei fondi assegnati dalla tabella C alla cooperazione allo sviluppo.

POLITICA ESTERA E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Misure per assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali (Commi 733-743 del Maxi-emendamento – Ex art. 181 Legge finanziaria)

- L'unica novità sostanziale ricompresa nei commi in esame, rispetto alla originaria stesura della legge finanziaria, è rappresentata dal comma 743 che recepisce il contenuto di una recente sentenza della Corte di Giustizia, secondo la quale non possono avvalersi degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato CE coloro i quali non dimostrino di aver rimborsato precedenti aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea.
- Non si comprende, però, la ragione per la quale a seguito dell'introduzione del comma 743 del maxi-emendamento, siano scomparsi i vecchi commi 11 e 12 dell'articolo 181 della finanziaria, relativi il primo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e il secondo ai termini entro i quali le regioni e le province autonome dovevano provvedere ad adempimenti utili ad evitare ulteriori procedure di infrazione. Data la non immediata correlazione tra le tre previsioni, potrebbe anche trattarsi di un mero errore materiale nel documento trasmessoci dal governo.

Autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali (Commi 759-760 del Maxi-emendamento – Ex art. 188 Legge finanziaria)

- Facendo proprio un emendamento presentato dal relatore, il Governo ha modificato col maxi-emendamento l'art. 188 della legge finanziaria che prevedeva l'istituzione di un fondo triennale per il finanziamento delle missioni internazionali di pace (comma 1, ex art. 188) e introduceva altresì una modifica del meccanismo di finanziamento delle missioni, che avveniva non più attraverso l'adozione periodica di decreti legge con cadenza semestrale, ma attraverso un decreto del Consiglio dei ministri e un atto di indirizzo del Parlamento (Commi 2 e ss, ex art. 188).
- In base alla modifica apportata, ora permane solo l'istituzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, mentre il secondo comma si limita a stabilire per i decreti legge di finanziamento attualmente vigenti una proroga di un mese della loro scadenza, fissata pertanto alla data del 31 gennaio 2007.

Adempimenti in materia di componente nazionale del «Sistema d'informazione visti» (Comma 806 del Maxi-emendamento – Ex art. 212-bis della Legge finanziaria)

- Questa disposizione, che non era prevista nell'originaria stesura della finanziaria, ma è stata introdotta dall'emendamento 212.0500 del Governo, è finalizzata a dare attuazione agli adempimenti in materia di componente nazionale del “Sistema d'informazione visti”, incrementando fino a 65 unità il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero.

Italiani all'estero (art. 128-bis – co 527)

Si autorizza la spesa di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007-2009 per le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale, la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero, il coordinamento delle iniziative per il rafforzamento e la razionalizzazione della rete consolare.

Sintesi delle modificazioni apportate alle tabelle da A a F

Gli importi indicati per le tabelle A (*accantonamenti per leggi da approvare che prevedano spese di natura corrente*) e B (*accantonamenti per leggi da approvare che prevedano spese in conto capitale*) comprendono anche gli effetti degli emendamenti, riferiti agli articoli da 1 a 15 del disegno di legge, approvati dall'Assemblea.

A.C. 1646-bis-A	Emendamento 16.500 del Governo
<p>Totale Tabella A (<i>milioni di euro</i>): 2007: 803,3; 2008: 1.024,1; 2009: 1.064,1. <i>Al netto delle regolazioni debitorie</i></p>	<p>Totale Tabella A (<i>milioni di euro</i>): 2007: 436,0; 2008: 599,0; 2009: 606,7. <i>Al netto delle regolazioni debitorie</i></p>
<p>Totale Tabella B (<i>milioni di euro</i>): 2007: 776,0; 2008: 776,5; 2009: 776,5. <i>Al netto delle regolazioni debitorie</i></p>	<p>Totale Tabella B (<i>milioni di euro</i>): 2007: 538,7; 2008: 479,2; 2009: 504,2. <i>Al netto delle regolazioni debitorie</i></p>
<p>Totale Tabella C (<i>milioni di euro</i>): 2007: 17.801,5; 2008: 17.008,7; 2009: 16.634,9.</p>	<p>Totale Tabella C (<i>milioni di euro</i>): 2007: 17.919,5; 2008: 17.089,9; 2009: 16.716,4.</p> <p>N.B. Gli importi indicati nella Tabella C non scontano gli effetti della riduzione lineare disposti dal comma 209 dell'emendamento 16.500 per un importo complessivo pari a 126,4 milioni per l'anno 2007, a 335,4 milioni per l'anno 2008 e a 11,4 milioni per l'anno 2009.</p> <p>Variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ riduzione di 65,7 milioni per il 2007 del Fondo di riserva per le spese permanenti di natura corrente; ▪ aumento di 2 milioni per ogni annualità per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; ▪ aumento di 1 milione per ogni annualità dello stanziamento per il funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; ▪ aumento di 50 milioni per ogni annualità dello stanziamento per la cooperazione allo sviluppo; ▪ riduzione di 4 milioni per ogni annualità delle risorse per contributi ad enti vigilati dal Ministero dell'istruzione; ▪ riduzioni di 5 milioni per il 2006 e di 26 milioni per il 2008 e 2008 delle risorse per i piani di sviluppo delle università; ▪ incremento di 50 milioni per il 2007 del Fondo ordinario per le università statali; ▪ riduzioni di 1,5 milioni per il 2008 e il 2009 dei contributi agli enti vigilati dal Ministero

A.C. 1646-bis-A	Emendamento 16.500 del Governo
	<p>dell'università e della ricerca;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ incremento di 120 milioni per il 2007 e di 110 milioni per il 2008 e per il 2009 delle risorse per il Fondo per la ricerca tecnologica; ▪ incremento di 20 milioni per il 2007 del Fondo per le politiche sociali.
<p>Totale Tabella D – rifinanziamenti (<i>milioni di euro</i>): 2007: 2.966,4; 2008: 3.053,0; 2009: 8.038,6.</p>	<p>Totale Tabella D - rifinanziamenti (<i>milioni di euro</i>): 2007: 3.026,4; 2008: 1.504,6; 2009: 6.438,6.</p> <p>Variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fondo per Trieste: 5 milioni per ciascuna annualità; ▪ Eliminazione del rifinanziamento quale apporto al capitale sociale ANAS per gli anni 2008-2009 ora contenuta nell'articolo 16, comma 590; ▪ Fondo per Gorizia: 5 milioni per ciascuna annualità; ▪ Fondo per le aree sottoutilizzate: rifinanziamento di 25 milioni per il 2008; ▪ Eliminazione di rifinanziamenti per opere autostradali relative al 2008 ora contenuta nell'articolo 16, comma 591; ▪ Eliminazione del rifinanziamento per il 2009 degli interventi per il progetto “larga banda” ora contenuta nell'articolo 16, comma 514; ▪ Finanziamento di 50 milioni nel 2007 del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee.
<p>Totale Tabella E - definanziamenti (<i>milioni di euro</i>): 2007:150; 2008: 70; 2009: 70.</p>	<p>Totale Tabella E - definanziamenti (<i>milioni di euro</i>): 2007: 1.062,7; 2008: 304,7; 2009: 223,5.</p> <p>Variazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fondo per gli interventi strutturali di politica economica: riduzioni di 284,4 milioni nel 2007, di 12 milioni nel 2008 e di 137 milioni nel 2009; ▪ Fondo per le aree sottoutilizzate: riduzioni di 626,8 milioni nel 2007, di 196,2 milioni nel 2008 e di 15 milioni nel 2009; ▪ Contributo alla scuola “Jean Monnet”: riduzioni di 1,5 milioni per ogni annualità.
	<p>Le variazioni relative alla Tabella F scontano gli effetti dei rifinanziamenti disposti dalla Tabella D e dei definanziamenti di cui alla Tabella E</p>